

Duferco Energia S.p.A.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ("MOG")

predisposti ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2001

Sede Legale
VIA PAOLO IMPERIALE 4
CAP 16126 GENOVA (GE)
NUMERO REA: GE-448318
COD.FISCALE: 03544070174
INDIRIZZO PEC: as.dufercospa@pec.duferco.it

[Pagina retro, lasciata volutamente in bianco]

Sommario della “parte generale”

Tabella degli aggiornamenti e REV	6
1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti	9
1.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti	10
1.1.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro “legame” con l’Ente	10
1.1.2 Interesse o vantaggio dell’Ente	10
1.1.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti	11
1.2 Le condizioni per l’esonero della responsabilità amministrativa degli Enti	11
1.2.1 Responsabilità amministrativa dell’Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale	11
1.2.2 Responsabilità amministrativa dell’ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all’altrui	13
direzione	13
1.3 L’applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/2001	13
1.3.1 Gli “adempimenti ad efficacia esimente” della responsabilità amministrativa degli Enti	13
1.3.2 Le Linee Guida di Confindustria	13
1.4 Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti	15
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie	16
1.4.2 Le sanzioni interdittive	17
1.4.3 La pubblicazione della sentenza di condanna	18
1.4.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato	18
1.4.5 Rappresentanza in giudizio dell’Ente Società	18
2 Società, oggetto sociale e propri modelli di organizzazione e gestione	18
2.1. Società, oggetto sociale e propri modelli di organizzazione e gestione	18
2.2. Adozione del Modello ai sensi del D. lgs. 231/2001 e costanti integrazioni	19
2.3. L’assetto societario	21
2.4. Gli strumenti di governance della società	24
2.5. Il sistema di controllo interno	25
2.6. I rapporti infragruppo	27
3. Il modello di organizzazione e gestione della società (MOG)	28
3.1. Obiettivi e funzione del Modello	28
3.2. Destinatari del Modello	28
3.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	29
3.4. Gli Standard di Controllo Generali	30
3.5. Gli Standard di Controllo Specifici	30
3.6. Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello	31
3.7. Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili	31
3.8. Identificazione dei Key Officer	32
3.9. Analisi dei processi e delle Attività Sensibili	32
3.10. Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al	33
Modello a tendere	33
3.11. Adeguamento del Modello	34
3.12. Criteri di aggiornamento del Modello	34
4. I reati che possono determinare la responsabilità della società	36
4.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danni allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento	36
di erogazioni pubbliche e frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001)	36
4.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)	38
4.3. Delitti di criminalità organizzata	38
4.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n.	39
231/2001)	39
4.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	42
(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)	42
4.6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)	43
4.7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001):	43
4.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle	45
leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)	45

4.9.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)	45
4.10.	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)	45
4.11.	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)	47
4.12.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)	48
4.13.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	48
4.14.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (e trasferimento fraudolento di valori).(Art. 25-octies.1. D.Lgs. n. 231/2001 introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 e modificato con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre)	49
4.15.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)	49
4.16.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)	51
4.17.	Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)	51
4.18.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161)	52
4.19.	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)	53
4.20.	Reati transnazionali (L. n. 146/2006)	53
4.21.	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)[Art. 25- quaterdecies]	54
4.22.	Reati tributari di cui a: Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75. (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)	54
4.23.	Reati di contrabbando (D.P.R. n. 43/1973) (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001 art. introdotto dal d.lgs 14 luglio 2020 n.75)	57
4.24.	Disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale inserite nel codice penale. Modifiche al d. lgs. 231/2001, con l'introduzione degli articoli: 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali edevastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	57
5.	Il sistema sanzionatorio	58
5.1.	Soggetti sanzionabili e sanzioni	58
5.1.1.	Le sanzioni disciplinari a carico dei Dipendenti	58
5.1.2.	Le sanzioni a carico dei Dirigenti	58
5.1.3.	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	59
5.1.4.	Sanzioni nei confronti dei componenti del Collegio sindacale, revisori e OdV	59
5.1.5.	Sanzioni nei confronti di terzi con cui la società instauri rapporti	59
5.2.	Tipologie di condotte irresponsabile che determinano le sanzioni	60
5.2.1.	Rimprovero verbale	60
5.2.2.	Rimprovero scritto	60
5.2.3.	Multa	60
5.2.4.	Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 3 giorni	61
5.2.5.	Licenziamento disciplinare con e senza preavviso	61
5.2.6.	Tipologie di condotte irresponsabile che determinano le sanzioni per le Agenzie	62
6.	L'Organismo di Vigilanza	64
6.1.	Scopo ed ambito di applicazione	64
6.2.	Nomina e composizione	64
6.3.	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	64
6.4.	Durata, revoca e recesso dei componenti	65
6.5.	Funzioni e poteri	65
6.6.	Rapporti tra OdV della holding e OdV della società	66
7.	Verifiche periodiche del Modello	68
8.	Estensione dei modelli organizzativi all'interno delle società controllate e nel gruppo	68
8.1.	L'applicazione del MOG all'interno del gruppo	69
8.1.1.	L'adozione di Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) da parte di società controllate e/o partecipate	69
8.2.	Diffusione del Modello Organizzativo presso le società italiane a controllo congiunto e società italiane collegate (ove applicabile)	70
8.3.	Modello semplificato per enti e società partecipate di micro/piccole dimensioni	70
8.4.	Attività estere e estensione dei modelli organizzativi all'interno delle società controllate/partecipate	71

8.4.1.	Attività all'estero e relative norme	71
9.	Formazione e Diffusione del Modello	75
9.1.	Formazione del personale apicale	76
9.2.	Formazione del personale sottoposto	76
9.3.	Informazione a collaboratori esterni e fornitori	76
10.	Il Codice Etico	76
11.	Valutazione del rischio in itinere, controlli e segnalazioni all'OdV.....	76
12.	Whistleblowing e segnalazione di illeciti.....	77

ALLEGATI alla “parte generale”

1. Tabella *Risk assessment* completo (Valutazione della probabilità, impatto e rischio residuo nei processi aziendali) e tabella dei reati presupposto configurabili in ciascun processo aziendale (cause e fattori scatenanti)
2. Elenco dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 e s.m.i.
3. Clausole contrattuali c.d. “231”
4. Codice etico
5. Regolamento dell’OdV
6. Organigramma

Parte “speciale” – Protocolli organizzativi

Cfr. le procedure nella intranet aziendale

L’aggiornamento dei MOG, del codice etico, del risk assessment e, in generale, delle procedure e protocolli avviene regolarmente ai cambi organizzativi e normativi/giurisprudenziali. Si riportano di seguito le modifiche salienti:

Tabella degli aggiornamenti e REV:

Versione	Data	Contenuto e abstract revisioni
Prima adozione	10/06/2013	Risk assessment; MOG; codice etico; procedure 231/01
Aggiornamento 2.0	22/10/2016	Aggiornamento del risk assessment a norma ISO 31000, valutazione nuovi reati presupposto a seguito di sentenze e norma 2016 sulla depenalizzazione; aggiornamento MOG e codice etico e procedure.
Revisione 3.0	29/10/2017	Nuovo codice sanzionatorio e Inserimento reato CC 2635 bis corruzione tra privati per interposta persona e aggiornamento Protocolli e Procedure
Revisione 4.0	21/12/2017	Inserimento della Legge 161/2017 (riforma del Codice Antimafia); agg. nuova legge su whistleblowing (art.6 del D.Lgs. 231/2001) al p.to 12.1; agg. cod. sanzionatorio, p.to 5.2.3. a tutela segnalanti e contro false dichiarazioni. Aggiornamento moduli flussi informativi v/ OdV.
Revisione 5.0	20/04/2018	Aggiornamento e modifica della procedura: PRO DUE 231 02 Gestione rapporti soci, sindaci, revisori e OdV
Revisione 6.0	13/07/2018	Aggiornamento protocolli 231 e procedure (inserimento nuove procedure/protocolli); Aggiornamento cap.4
Revisione 7.0	26/03/2020	Aggiornamento Procedure e Protocolli Aggiornamento cap. 1 del MOG. Aggiornamento Allegato 2 Tabella dei reati presupposto e dei reati configurabili nei processi aziendali Inserimento: 2.3 L’assetto societario 2.4 Gli strumenti di governance della Società 2.5 Il sistema di controllo interno 2.6 Rapporti infragruppo 3.1 Obiettivi e funzione del Modello 3.2 Destinatari del Modello 3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale 3.4 Gli Standard di Controllo Generali 3.5 Gli Standard di Controllo Specifici

Versione	Data	Contenuto e abstract revisioni
		<p>3.6 Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello</p> <p>3.7 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili</p> <p>3.8 Identificazione dei Key Officer</p> <p>3.9 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili</p> <p>3.10 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere</p> <p>3.11 Adeguamento del Modello</p> <p>3.12 Criteri di aggiornamento del Modello</p> <p>3.13 Estensione dei principi del Modello di Dufenco Italia Holding S.p.A. alla Società</p> <p>Inserimento (cap. 2.1) e riforma c.d. Rordorf, relativa agli “adeguati assetti organizzativi” (e art. 2086 codice civile).</p> <p>Aggiornamento del cap.4 elenco reati presupposto applicabili del MOG (nuovi reati presupposto del d.lgs. 231/2001, riforma anticorruzione, traffico di influenze illecite, procedibilità, sanzioni interdittive) e</p> <p>4.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019) [Art. 25- <i>quaterdecies</i>].</p> <p>4.21. Reati tributari (Legge n.157/2019) (Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.Lgs 231/2001) reati tributari e frodi sportive.</p> <p>- Eliminazione cap. 6 Struttura dei presidi di controllo</p>
Revisione 8.0	08/02/2021	<p>Aggiornamento procedura bandi di gara PRO DUE EMT 02 03 (con c. 4 art. 80 d.50/2016 e s.m.i., compilazione DGUE e dichiarazioni integrative).</p> <p>Modifiche ai Reati tributari (Art. 25-<i>quinqüesdecies</i>) introdotti con legge 157/2019 e aggiornati con d.lgs 75/2020, c.d. riforma “PIF”, d.lgs 14 luglio 2020 n.75;</p> <p>Inserimento reati di contrabbando (Art. 25-<i>sexiesdecies</i> [D.P.R. n. 43/1973])</p> <p>Modifica Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione e Concussione e corruzione art. 25).</p> <p>Inserimento DL 76/2020 (conv. L. 120/2020), relativo alla modifica dell’abuso di ufficio (configurabile in concorso Art. 25 d.lgs 231/2001).</p> <p>Inserimento procedura PRO 2 MBS 02 Recruiting agenzie e procacciatori</p> <p>Inserimento procedura PRO 2 IT 07 Regolamento data center</p> <p>Modifica del capitolo relativo alle società partecipate e attività all’estero.</p> <p>Inserimento norme estere comparabili al d.lgs. 231/2001</p> <p>Inserimento dei seguenti paragrafi:</p> <p>8.1.1. L’adozione di Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) da parte di società controllate e/o partecipate</p> <p>8.2. Diffusione del Modello Organizzativo presso le società italiane a controllo congiunto e società italiane collegate (ove applicabile)</p> <p>8.3. Modello semplificato per enti e società partecipate di micro/piccole dimensioni</p> <p>8.4. Attività estere e estensione dei modelli organizzativi all’interno delle società controllate/partecipate</p> <p>8.4.1. Attività all’estero e relative norme</p>
Revisione 8.1	10/03/2021	Modifiche minori a sintassi di alcuni reati presupposto.
Revisione 9.0	01/03/2024	<p>Aggiornamento principi di cui alle Linee Guida Confindustria</p> <p>Aggiunta dei recenti reati presupposto d.lgs. 231/2001</p>

Versione	Data	Contenuto e abstract revisioni
		<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (introdotti il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/2001).</p> <p>Inserimento delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale inserite nel codice penale e agli artt. del d.lgs. 231/2001: Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</p> <p>Legge 137 2023 con inserimento all'art 24 degli illeciti di Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.) e modifica all'art. 25. octies.1 (concernente la responsabilità amministrativa da reato per delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), inserendo tra i reati presupposto, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 1-bis, del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).</p> <p>Inserimento nell'articolo 25-ter REATI SOCIETARI il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dal Decreto Legislativo del 2 marzo 2023, n. 19 in attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Pubblicato in G.U. il 7.03.2023.</p> <p>Modifiche previste dall'art. 3 della Legge 93/2023, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale", modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Legge sul Diritto d'Autore" richiamato nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".</p> <p>Inserimento capitolo 1.4.5 Rappresentanza in giudizio dell'Ente Società e giurisprudenza in materia, (Cfr. Cass. 32110/2023)</p> <p>Aggiunta delle funzioni: - Antitrust Compliance Officer (ACO) - Anti Money Laundering (AML)</p>
Rev. n.	.../.../...	
Rev. n.	.../.../...	
Rev. n.	.../.../...	
Rev. n.	.../.../...	
Rev. n.	.../.../...	
Rev. n.	.../.../...	

1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, il Decreto ha previsto che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono responsabili nel caso in cui i propri apicali, i propri dirigenti o coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di questi, commettano alcune fattispecie di reato, tassativamente individuate, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il fine della norma è quello di sensibilizzare gli enti sulla necessità di dotarsi di una organizzazione interna idonea a prevenire la commissione di reati da parte dei propri apicali o delle persone che sono sottoposto al loro controllo.

Si noti che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è sostitutiva di quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il c.d. reato presupposto, ma si aggiunge ad essa.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01) (artt. 24 e 25 aggiornati con d.lgs 75/2020 e con DL 76/2020 (conv. mediante L. 120/2020) relativamente all'abuso di ufficio; Legge 137 2023 con inserimento art Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1).
- Reati societari (art. 25-ter con inserimento del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (lettera s-ter dell'art. 25-ter D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1. D.Lgs. n. 231/2001 introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 e aggiornato con Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.) aggiunto dalla Legge 137/2023).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies) (introdotti con legge 157/2019 e aggiornati con d.lgs 75/2020)
- Reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies [D.P.R. n. 43/1973.] art. introdotto dal d.lgs 14 luglio 2020 n.75).
- Disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale inserite nel Codice penale e agli artt. del d.lgs. 231/2001: Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

L'elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società, è riportato all'interno dell'Allegato alla Parte Speciale del Modello.

1.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti

1.1.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente

L'art. 5, comma 1, del Decreto, indica le persone fisiche il cui comportamento delittuoso fa derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica.

Ai sensi di tale articolo, difatti, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con riferimento ai soggetti individuati sub a), è bene evidenziare che, per il Legislatore, non è necessario che la posizione apicale sia rivestita "in via formale", ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche "di fatto" siano effettivamente di gestione e di controllo (come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto, difatti, devono essere esercitate entrambe).

1.1.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Come si è detto, le persone fisiche dal cui comportamento delittuoso può derivare la responsabilità amministrativa devono aver commesso il c.d. reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse dell'Ente presuppone sempre una verifica ex ante del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il "vantaggio" richiede sempre una verifica ex post e può essere tratto dall'Ente anche quando la

persona fisica non abbia agito nel suo interesse. I termini “interesse” e “vantaggio” hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi e hanno ciascuno una specifica ed autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere, ad esempio, che una condotta che inizialmente poteva sembrare di interesse per l’ente, poi, di fatto, a posteriori non porti il vantaggio sperato.

L’Ente non risponde, di converso, se le persone indicate sub 1.2.1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o dei terzi: in tale evenienza infatti si tratterebbe di un vantaggio in un certo qual modo “fortuito”, come tale non attribuibile alla volontà dell’ente.

Nell’ipotesi in cui la persona fisica abbia commesso il c.d. reato presupposto nel “prevalente” interesse proprio o di terzi e l’Ente non abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, vi sarà comunque responsabilità e l’applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto della sanzione pecuniaria ridotta della metà e comunque non superiore a € 103.291,38).

1.1.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa dell’Ente può essere configurata solo in relazione a quegli illeciti penali espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o dalla Legge n. 146/2006.

Si noti, che l’Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

1.2 Le condizioni per l’esonero della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano le condizioni per l’esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente.

1.2.1 Responsabilità amministrativa dell’Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se prova che:

- a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, di cui alla lettera b).

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti.

In particolare, è stato previsto, ai fini dell’esimente, che i Modelli debbano prevedere:

- a) “uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano

venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello è un complesso di regole e strumenti finalizzato a dotare l'Ente di un efficace sistema organizzativo e di gestione, che sia anche idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere da coloro che operano per conto della società.

I Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Preme evidenziare, in ogni modo, che il Decreto delinea un differente trattamento per l'Ente a seconda che il reato-presupposto sia commesso:

- a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Nella prima ipotesi, la disciplina di cui al Decreto prevede la c.d. “l'inversione dell'onere probatorio” riguardo all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati- presupposto. Ciò significa che, qualora venga contestato un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno o più reati-presupposto da parte di un apicale, è l'Ente a dover dimostrare (“non risponde se prova” la sussistenza di tutto quanto richiesto dal Decreto).

1.2.2 Responsabilità amministrativa dell'ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 del Decreto statuisce che se il reato-presupposto è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del citato reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3 L'applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/2001

1.3.1 Gli "adempimenti ad efficacia esimente" della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto prevede, dunque, quale adempimento dell'Ente ad efficacia esimente, l'adozione di un Modello che risponda alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3.2 Le Linee Guida di Confindustria

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, raggruppa, su base volontaria, circa 150.000 imprese di tutte le dimensioni per un totale di oltre 5 milioni di addetti. Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001".

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Il primo aggiornamento delle Linee Guida, del marzo 2008, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008, mentre il secondo aggiornamento del marzo 2014, è stata approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti al Decreto alla data del luglio 2014.

Nel 2021 sono state pubblicate le nuove Linee guida 231 di Confindustria dalle quali emerge l'esigenza di un sistema di compliance integrato con consenta una maggior efficienza delle attività di compliance e l'ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni tra i vari attori del controllo e di gestione dei rischi.

Si sottolinea l'importanza degli obiettivi aziendali e le correlate performance e le Linee Guida chiariscono come la funzione di IA – se ben posizionata e dotata di risorse adeguate – sia idonea a fungere da Organismo di vigilanza, sebbene "nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare i relativi ambiti di indagine".

Le nuove linee guida di Confindustria, peraltro, quando trattano della metodologia di controllo interno e nell'individuazione dei modelli di risk management, rimandano ai framework COSO Internal Control Framework e al COSO Enterprise Risk Management (del 2004 ma ora anche a quello del 2017, il famoso ERM Integrating with strategy and performance).

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del risk assessment;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- gap analysis.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;

- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

- 1) la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;
- 2) le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

1.4 Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina quattro tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- 1) le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
- 2) le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sette anni (o perpetua o c.d. "Daspo" in determinate fattispecie connesse alla corruzione) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La ratio della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: con la previsione delle sanzioni pecuniarie e interdittive si intende perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, l'importo della quota è sempre pari a 103,29 euro se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. A, del Decreto);
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. B, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una "duplice operazione": deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste, infine, due ipotesi di riduzione della pena pecuniaria:

- 1) la prima concernente i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non può essere superiore a euro 103.291,00 né inferiore ad euro 10.329,00;
- 2) la seconda è dipendente dalla riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata.

Comunque, l'art. 27 del Decreto fissa un limite invalicabile all'ammontare della sanzione, disponendo che l'Ente può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria solo entro i limiti del fondo comune o del patrimonio.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste.

La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdittiva perpetua in determinati casi connessi a illeciti corruttivi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie. Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, "concorrono" le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.4.3 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali "specializzati" o di "settore", ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, il tutto a complete spese dell'ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull'immagine dell'Ente.

1.4.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per "prezzo" del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa.

Per "profitto" del reato, si intende la conseguenza economica immediata ricavata dall'illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto.

Anche tale sanzione, come la precedente ha una diretta matrice penalistica.

1.4.5 Rappresentanza in giudizio dell'Ente Società

Come da giurisprudenza in materia, (Cfr. Cass. 32110/2023) è stabilito il divieto di rappresentanza dell'ente da parte del legale rappresentante indagato.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il Legale Rappresentante che sia indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente modello organizzativo prevede, quale **regola cautelare** da applicarsi in possibili situazioni di conflitto di interessi del Legale Rappresentante indagato per il reato presupposto, che sia l'Assemblea a nominare detto legale, volto a tutelare l'ente mediante un separato difensore.

2 Società, oggetto sociale e propri modelli di organizzazione e gestione

2.1. Società, oggetto sociale e propri modelli di organizzazione e gestione

La società Dufenco Energia S.p.A. (di seguito anche DUEN) ha sede legale in Genova (GE), Via Paolo Imperiale 4, cap:16126, è stata costituita nel 1999 e da tale anno opera nel settore del commercio di energia elettrica e gas.

La società ha per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di energia elettrica, gas naturale o altro combustibile fossile o vegetale, di quote di emissione di CO2 e di altri prodotti afferenti il mercato energetico nonché lo studio, la consulenza, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione e la commercializzazione di progetti di investimento, di centrali, di linee di interconnessione, di impianti

di distribuzione automatica, di impianti in genere nel settore dell'energia elettrica, del gas naturale e della produzione, trasporto e gestione del calore in Italia e all'Estero.

Nell'ambito dei progetti finalizzati al risparmio di energia primaria e di riqualificazione energetica di impianti produttivi, elettrici e termici esistenti, la società ha inoltre per oggetto la realizzazione di nuovi impianti o di interventi di riqualificazione di quelli esistenti, nonché la prestazione di consulenza e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

La società ha inoltre per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- a) L'assunzione di partecipazione a scopo di stabile investimento, in altre società od enti di qualsiasi natura sia in Italia che all'Estero eventualmente caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipare; le società partecipare dovranno svolgere attività rientranti nel presente oggetto sociale, ivi inclusa la coltivazione di beni impiegabili nella produzione di carburanti da fonti biologiche e/o agroforestali, o comunque essere attive in settore, anche in ambito sportivo e agonistico, che permettano, anche a fronte di un corrispettivo, la diffusione e la produzione del marchio sociale;
- b) l'assunzione e la gestione a carattere temporaneo di titoli e partecipazioni volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipate;
- c) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del gruppo di appartenenza;
- d) la fornitura di servizi di tesoreria e recupero crediti, amministrativi, organizzativi e gestionali a favore di società controllate e/o collegate, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- e) la fornitura di servizi di elaborazione elettronica e di trasmissione di dati e servizi di informatica in genere, lo studio e l'applicazione di detti servizi e la fornitura degli stessi connessi con le attività sopra descritte;
- f) l'attività di consulenza e la fornitura di servizi aventi ad oggetto la gestione operativa e strategica di portafogli energetici di soggetti terzi e l'attività di consulenza tecnica, amministrativa, fiscale e commerciale negli stessi ambiti.

È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, la società può compiere, in via in ogni caso non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che siano necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, compresa la stipula di contratti finanziari derivati, ancorché non riferibili ad operazioni di copertura, purché attinenti al comparto energetico.

2.2. Adozione del Modello ai sensi del D. lgs. 231/2001 e costanti integrazioni

La società aggiornato, con delibera del CdA, i modelli di organizzazione e di gestione ("MOG") della propria attività (tenuto conto delle attività delle società partecipate), in base alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Metodologicamente, la società si è ispirata alle linee guida di Confindustria aggiornate nel 2021, a prassi in materia e a indicazioni della magistratura, quali il decalogo del GIP di Milano (Dr. Secchi) e le recenti sentenze della S. C. di Cassazione.

Il D.lgs. 231/2001 introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette, quindi, di colpire direttamente l'Ente, con sanzioni pecuniarie, l'interdizione dall'attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA. Quest'ultimo, tuttavia, non risponde se dimostra di avere "adottato ed efficacemente attuato" un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.

Con il D. Lgs. 231/2001 il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali OCSE OECD in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già aderito da tempo. La normativa in oggetto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa dell'Ente per reati che sono tassativamente indicati in un elenco (allegato), e commessi a suo vantaggio o semplicemente nel suo interesse (a prescindere da un'effettiva utilità apportata). I soggetti che possono commettere tali reati comportando la responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato.

La specificità dell'attività societaria ha consentito, tramite un'analisi completa e di confronto con i preposti alle varie attività gestionali, di individuare le ipotesi di reato che possono essere commesse sia da soggetti apicali sia da loro sottoposti. L'individuazione è avvenuta proponendo dapprima una analisi dei processi, con un questionario somministrato alle figure apicali, volto a evidenziare l'organizzazione aziendale e eventuali passaggi operativi che difettassero dei controlli necessari per escludere la commissione di reati. A seguito dell'esame delle risposte è stata realizzata una tabella, nella quale si è proceduto ad incrociare i processi dell'Ente con i possibili reati commettabili, graduandone la probabilità, l'impatto e, di conseguenza, il rischio residuo. In essa sono state inserite le procedure di riferimento (ossia i singoli "modelli organizzativi"), ossia istruzioni in grado di arginare la commissione di determinati reati. Le risposte alle domande del questionario sono state corroborate da interviste e focus group, poiché metodologicamente ai dati quantitativi occorre sempre affiancare una analisi qualitativa, anch'essa peraltro analizzata con variabili proxy, analisi semantiche, MaxQda. Ciò ha consentito di predisporre le varie procedure regolatrici dei principali processi operativi aziendali e di realizzare una mappatura procedurale precisa e puntuale delle fattispecie di reato astrattamente commettabili colposamente o dolosamente in azienda; in aggiunta sono stati mappati quei comportamenti apparentemente leciti, ma che strumentalmente costituiscono la base di altri più vasti illeciti.

L'efficacia del Modello viene garantita dalla verifica periodica dello stesso e dalle modifiche in caso di significative violazioni delle prescrizioni o in caso di mutamenti organizzativi o di ampliamento/riduzione dei reati riconducibili al Decreto in esame, nonché dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle disposizioni organizzative-procedurali.

A sovraintendere il rispetto delle procedure viene predisposto l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), che si dota di un apposito regolamento.

Il fatto che un esiguo numero di Modelli Organizzativi abbia passato il vaglio della Magistratura ha spinto la Società, dopo l'applicazione delle Linee Guida di Confindustria, anche verso una loro successiva integrazione, mediante le fonti di seguito riportate. Il presente documento, pertanto, è stato personalizzato il più possibile, ritagliandolo in relazione all'effettiva attività esercitata dalla Società e, soprattutto, scritto in base alla complessità dei processi aziendali e attività effettivamente esercitate, tenendo conto anche del fatto che la società, pur essendo (sub)holding di partecipazioni, svolge anche attività operative.

L'esigenza di non irrigidire a dismisura l'attività di gestione, nel caso di processi semplici e a basso rischio reato, è stata temperata con la predisposizione di una adeguata organizzazione e suddivisione delle funzioni; peraltro i valori e la filosofia societaria degli azionisti e del gruppo **internazionale Dufenco** (del quale **DUEN** fa parte) si sono sempre basati sull'organizzazione e la responsabilità. Il presente Modello Organizzativo, quindi, deriva anche dal processo di aggiornamento e integrazione di attività di risk assessment già in essere in azienda, ora meglio integrate con:

- la documentazione emanata dal GIP di Milano ("decalogo" per ottenere un corretto modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001);
- i provvedimenti dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione e standard ISO 37001;
- la giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/2001 (sentenze della Corte di Cassazione);
- gli standard UNI ISO 31000 e 31010 (*risk management*);
- standard ISO 22301 (*business continuity*);
- la dottrina in materia di D.Lgs. 231/2001;
- i modelli e le procedure di gruppi e aziende simili o comparabili;
- una formazione specifica sul D.Lgs. 231/2001 ricevuta presso gli Ordini professionali, Tribunali e CSM;
- colloqui con magistrati, legali e docenti universitari esperti della materia;
- la realtà aziendale, riconosciuta e codificata attraverso la "mappatura dei rischi" e diversi colloqui con l'AD, altri responsabili, i dipendenti.

Si è tenuto conto della riforma del diritto societario italiano e del recentemente novellato articolo 2086 del codice civile (c.d. riforma Rordorf), volta a migliorare l'organizzazione aziendale e a far predisporre i c.d. "adeguati assetti organizzativi". La rubrica dell'articolo 2086 del Codice civile è stata infatti sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa». E all'articolo 2086 del Codice civile, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

2.3. L'assetto societario

Gli organi di governo di Dufenco Energia, come indicato nello statuto vigente, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di controllo.

A) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Azienda competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto. Attualmente Dufenco Italia Holding S.p.A., facente parte del Gruppo Dufenco, detiene il 100% della Società.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e devono essere sempre adottate con deliberazione assembleare.

I compiti dell'Assemblea sono enunciati nello Statuto.

B) L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è l'organo di gestione dell'Azienda.

Dufenco Energia è amministrata da un consiglio di amministrazione con amministratori dotati di poteri congiunti e disgiunti.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri decade l'intero Consiglio.

Tale Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori anche generali, stabilendone i poteri.

La rappresentanza della società spetta al Presidente ed, eventualmente, al Vice Presidente, se nominato.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta, la rappresentanza spetta agli stessi con le medesime modalità.

Gli Amministratori esercitano i poteri di gestione previsti dallo Statuto.

C) L'ORGANO DI CONTROLLO

Come disposto dall'articolo 2477 al comma 3 c.c. l'assemblea dei soci ha nominato il Collegio sindacale, funzionante a norma di legge, che esercita il controllo contabile.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 c.c. e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile.

L'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:

a) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di interconnessione mediante anche sistemi informatici;

b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità;

- c) formazione professionale permanente del personale;
- d) flessibilità delle mansioni;
- e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione professionale e di mobilità all'interno dell'Azienda;
- f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di carriera;
- g) corrette e propositive relazioni sindacali.

La struttura dell'organizzazione si articola nelle seguenti funzioni/responsabilità:

- Presidente e Amministratore Delegato (supervisione e controllo del processo operativo);
- Risorse Umane (gestione degli adempimenti con riferimento alle risorse umane);
- Comunicazione e marketing (PR e NPR)
- Corporate Governance & Compliance
- Ufficio Legale & Privacy
- Divisione amministrazione finanza & Controllo
- Regolatorio
- Divisione Energy Management & Trading
- Divisione Operations
- Divisione commerciale
- Divisione Business Development e Asset Management
- Divisione Sviluppo Progetti Internazionali

Per maggiori dettagli, si fa rinvio all'organigramma nella intranet aziendale.

La società si avvale, infine, di professionisti esterni per l'efficace gestione delle tematiche specialistiche (i.e., commercialista, consulente del lavoro, studio legale, etc.)

DPO: La Società, tramite il responsabile Corporate Governance & Compliance, si impegna ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dalla normativa vigente e ad adottare a tal fine tutte le necessarie misure organizzative, essendo nominato Data Protection Officer. Inoltre La Società si riserva la facoltà di farsi assistere da consulenti esterni per un più efficace espletamento dei compiti assegnati, oltre ad avere nominato un Privacy Manager e 3 Delegati Privacy. Per maggiori dettagli consultare l'organigramma privacy all'interno della Intranet. Aziendale.

Collegio sindacale: Attualmente è in carica un Collegio sindacale con 3 sindaci effettivi e due supplenti.

Società di revisione: La Società ha affidato la revisione legale ad una società di revisione esterna.

Organismo di Vigilanza (OdV): La società nomina un Organismo collegiale o monocratico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Internal Audit: in conformità dei principi AIIA, la società ha nominato una funzione dedicata ai controlli interni, appositamente formata e certificata in materia.

Antitrust Compliance Officer (ACO): in conformità delle linee guida AGCM Antitrust, la società ha nominato una funzione dedicata ai controlli antitrust, appositamente formata in materia.

Anti Money Laundering (AML): in conformità delle norme antiriciclaggio, la società ha nominato una funzione dedicata ai controlli anti riciclaggio, appositamente formata in materia.

Le altre Funzioni aziendali

Nell'organigramma allegato vengono individuate le aree, le direzioni, nonché i responsabili delle relative funzioni che operano alle dirette dipendenze del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

2.4. Gli strumenti di governance della società

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della stessa. Tali strumenti garantiscono sia la trasparenza delle scelte gestionali della Società, sia l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno.

In particolare, gli strumenti possono essere così riassunti:

- Statuto: costituisce l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Società. Tale documento è gestito e approvato come previsto dalla normativa vigente.

- Codice Etico ispirato al Codice etico della controllante: regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che le Società del Gruppo riconoscono come propri e assumono nei confronti dei propri interlocutori, cui devono conformarsi tutti i destinatari del presente Modello. Il Codice Etico della controllante fissa i principi etici nei quali le Società si rispecchiano e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali esse operano.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

- osservanza delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e in generale la normativa internazionale dei Paesi in cui opera, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale;
- onestà, correttezza e trasparenza delle azioni, poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi;
- fedeltà nei rapporti con le controparti di qualsiasi natura;
- tutela della privacy e delle informazioni sensibili in rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy;
- prevenzione della corruzione, anche internazionale, sia dal lato attivo che passivo. A tal fine, a titolo esemplificativo: sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per la Società, per sé o per altri; il personale non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte (funzionari pubblici/esponenti degli Enti Privati che trattano o prendono decisioni per conto rispettivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati); non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, denaro, omaggi o qualsiasi utilità alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Privati o a loro familiari, per compensare un atto del proprio ufficio; - ripudio del terrorismo che trova attuazione anche attraverso l'esecuzione di verifiche circa la non appartenenza dei potenziali partner alle Liste di Riferimento, pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
- tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del patrimonio aziendale;
- imparzialità e conflitto di interessi che prevede l'obbligo di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

L'adozione del Codice Etico ispirato a quello della controllante costituisce altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello. Il Codice Etico ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Organigramma aziendale: riporta l'attuale struttura organizzativa ed è stato concepito e sviluppato al fine di considerare le specificità operative e dimensionali della Società.

Sistema di deleghe e procure: la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) che, nel contempo, consente la gestione efficiente dell’attività della Società.

Per “delega” si intende il trasferimento, non occasionale, all’interno della Società, di responsabilità e poteri da un soggetto all’altro in posizione a questo subordinata. Per “procura” si intende il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all’altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La procura, a differenza della delega, assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

Al fine di un’efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;
- f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti saranno trasmesse all’OdV.

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Modello di compliance della privacy: la Società ha provveduto alla definizione di un Modello di compliance della privacy attraverso l’adozione e l’implementazione di specifici documenti (privacy policy) e presidi organizzativi.

Infatti, Dufenco Energia pone la massima attenzione alle esigenze di protezione dei dati personali che le vengono affidati dai propri interlocutori. Rilascia pertanto diverse Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa a tutela della privacy con precise categorie di dati, finalità e modalità, diritti, tempistiche e conservazione per clienti, soggetti delle pratiche di recupero, soggetti di informazione, Cookie e Curriculum Vitae ricevuti. Va precisato che Dufenco Energia ha adottato una Data Protection Policy, contenente le regole che in ambito privacy, che tutti i dipendenti e collaboratori di Dufenco e delle Imprese sue controllate devono rispettare, allineandosi a quanto dettato nella policy (come nelle informazioni commerciali), per garantire la conformità dei trattamenti dei dati personali eseguiti nell’ambito delle attività di business rispetto al regolamento UE 679/2016 (“Regolamento o GDPR”).

2.5. Il sistema di controllo interno

La Società è dotata di un sistema di controllo interno finalizzato a presidiare nel tempo i rischi tipici dell’attività sociale.

Il Sistema di Controllo Interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi risponde all'esigenza di garantire:

- (i) l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle operazioni;
- (ii) la qualità e l'affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello statuto, delle norme e delle procedure interne;
- (iv) la salvaguardia del valore delle attività e del patrimonio sociale;
- (v) l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della Società e del Gruppo Dufenco.

La Società adotta strumenti normativi improntati ai principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne da adottare devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi pianifica l'azione dell'attività di internal audit per gli esercizi annuali su tutto il perimetro della Società, anche in ragione dei vincoli posti dalla normativa applicabile. Ciò porta alla distinzione tra:

- Attività obbligatorie per legge e/o per regolamentazione interna sulla base dell'attuale perimetro societario;
- Attività di verifica rivenienti dalla specifica attività di risk assessment svolta dalla funzione d'internal audit in relazione agli eventi dell'anno, alle risultanze delle attività di verifica dell'anno precedente, alle caratteristiche intrinseche del sistema di controllo interno del Gruppo e alle richieste degli organi di controllo e del management societario.
- Monitoraggio dei processi amministrativi e contabili
- Monitoraggio dei controlli interni a livello societario (Company Level Controls);
- Monitoraggio dei protocolli di controllo ITGC (IT General Controls).

Il monitoraggio dei processi amministrativi e contabili prevede un'attività di testing sui Key Primary Control (KPC) individuati nei processi in scope per le società rilevanti, ritenuti significativi a seguito dell'attività di risk assessment.

Il monitoraggio dei protocolli di controllo ITGC si basa su un modello di autovalutazione che prevede le seguenti fasi metodologiche ad opera dei Responsabili IT delle singole società interessate:

- Rilevazione e valutazione dei Controlli di tipo IT Company Level Controls (ITCLC);
- Rilevazione e valutazione dei Controlli di tipo IT General Controls (ITGC);
- Definizione dei Piani di Azione Correttivi.

Per quanto riguarda la Sicurezza informatica l'obiettivo delle attività è quello di valutare il livello di sicurezza dei sistemi informatici utilizzati dalle società controllate.

Tale obiettivo è perseguito, in prima battuta, tramite l'analisi delle risultanze derivanti da un processo di autovalutazione basato su un questionario derivato dal Cyber Security Framework nazionale.

2.6.1 rapporti infragruppo

Le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

- prevedere specifici presidi di controllo per il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in service;

- definire le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società che presta il servizio, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;

- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza, o altra funzione di controllo, della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei servizi richiesti alla Società;

- il potere dell'Organismo di Vigilanza, o altra funzione di controllo, della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero – previo consenso di quest'ultimo – alle Direzioni/Funzioni della Società;

- clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs. 231/2001, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello di compliance contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;

- clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal d.lgs. 231/2001 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto;

- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle Parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e/o in caso di emissione nei confronti di una delle Parti di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività lavorativa di qualsiasi natura e/o durata.

Nell'erogare i servizi la Società si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società che presta il servizio, su proposta dell'OdV, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

3. Il modello di organizzazione e gestione della società (MOG)

3.1. Obiettivi e funzione del Modello

Dufenco Energia si dota di un Modello Organizzativo in relazione alle prescrizioni del decreto 231/2001 declinandolo secondo ulteriori finalità ed obiettivi propri.

Attraverso la costruzione ed adozione di un proprio Modello Organizzativo, in termini generali, si intende rafforzare il sistema di governance interna, in modo tale da assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Gli obiettivi specifici sono quelli di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.2. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società. Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al Codice Etico di Gruppo e al Modello.

In particolare con riferimento ad eventuali partners, in Italia e all'estero, con cui la Società può operare, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si farà promotrice dell'adozione di un sistema di controllo interno atto a prevenire anche i reati presupposto del d.lgs.231/2001 adoperandosi, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Codice Etico di Gruppo.

3.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali e in una "Parte Speciale", suddivisa in procedure, il cui contenuto fa riferimento alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società.

La Parte Generale, dopo una introduzione sulla finalità e i principali contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, ha fornito indicazioni sull'assetto organizzativo, gli strumenti di governance e il sistema di controllo interno della Società. Nel presente capitolo, a seguito della definizione della funzione e dei destinatari del Modello, sono indicate le modalità adottate dalla Società per l'adeguamento e l'aggiornamento dello stesso. Nel proseguo del documento saranno trattati:

- i ruoli, le responsabilità e i flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti;
- il sistema disciplinare e sanzionatorio;
- i criteri per la selezione e la formazione del personale, nonché le modalità di diffusione del Modello.

Nella "Parte Speciale" e nell'**allegato al presente MOG contenente la tabella dei reati presupposto e delle condotte illecite e cause configurabili nei processi aziendali** vengono affrontate le aree di attività della Società in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società. In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;
- gli standard di controllo generali delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;
- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole attività sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifiche procedure della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione

del Decreto è demandato all'Organo Amministrativo della Società il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.4. Gli Standard di Controllo Generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo e direzione/funzione organizzativa di appartenenza. Pertanto, l'effettiva esistenza della segregazione distinta tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla può sussistere nell'ambito di processi complessi, ove le singole fasi siano individuate nella gestione, e di direzioni/funzioni organizzative strutturate.

Esistenza di procedure formalizzate: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

3.5. Gli Standard di Controllo Specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto e della normativa interna;
- b. siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - siano adottati strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti (sistema delle deleghe e procure);
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle Attività Sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo dovrà tenersi conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati (es. le Linee guida UNI-INAIL e il British Standard OHSAS 18001:2007 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; lo standard ISO 27001: per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda; le norme UNI EN ISO 9001 per la gestione del sistema qualità; il framework per la gestione della Information and Communication Technology; lo standard ISO 37001 Anti-bribery Management System per stabilire, implementare, monitorare, aggiornare e migliorare il sistema di gestione anti-corruzione).

3.6. Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello

La Società ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una "facoltà" e non un obbligo, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi, finalizzati a una prevenzione "attiva" dei reati.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

L'approccio operativo e metodologico adottato dalla Società nell'attività di risk assessment è coerente con quanto definito all'interno delle "Linee Guida per la redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" della controllante Dufenco Italia Holding S.p.a.

3.7. Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività Sensibili"). Scopo della prima fase è stato identificare gli ambiti oggetto dell'intervento e individuare preliminarmente le Attività Sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è l'analisi della struttura organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

L'analisi della struttura organizzativa della Società ha consentito l'individuazione dei processi / Attività Sensibili e la preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella prima fase:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa della Società;

- analisi della documentazione raccolta per comprendere le attività svolte dalla Società;
- analisi storica (“case history”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano eventuali punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi / Attività Sensibili ex d.lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.8. Identificazione dei Key Officer

Scopo della seconda fase è stato identificare i responsabili dei processi / Attività Sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi / Attività Sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi / Attività Sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Le attività operative per l’esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti alle Attività Sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le Attività Sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

3.9. Analisi dei processi e delle Attività Sensibili

Obiettivo della terza fase è stato analizzare e formalizzare, per ogni processo / Attività Sensibile individuato nelle fasi prima e seconda, le attività principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L’attività che ha caratterizzato la terza fase ha riguardato l’esecuzione di interviste strutturate con i key officer al fine di raccogliere, per i processi / Attività Sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi /attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

In particolare, le interviste con i key officer hanno avuto lo scopo di:

- acquisire una visione sistematica di tutte le aree/settori di attività della società e del loro effettivo funzionamento;
- verificare l’effettività dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli;
- identificare i rischi astratti dell’area/settore di attività oggetto di analisi, nonché i potenziali fattori di rischio;
- determinare l’esposizione al rischio (c.d. rischio inerente) mediante la valutazione dell’impatto dell’evento per la Società (“I”) e della probabilità che l’illecito possa effettivamente verificarsi (“P”);

- identificare i presidi e le attività esistenti a mitigazione dei rischi rilevanti, prendendo, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - segregazione dei compiti;
 - esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- valutare l'adeguatezza dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di condotte illecite (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne le modalità di eventuale realizzazione sulla base della rilevazione della situazione esistente in azienda (in relazione alle aree/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti);
- determinare il livello di rischio residuo in considerazione dell'esistenza e dell'adeguatezza dei controlli rilevati. In particolare, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo;
- definire le eventuali aree di miglioramento.

Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state poi sottoposte agli intervistati affinché gli stessi potessero condividere formalmente l'accuratezza e completezza delle stesse.

Al termine di tale fase è stata definita una "mappa dei processi / Attività Sensibili" che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

3.10. Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere

Lo scopo della quarta fase è consistito nell'individuazione

- i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 e
- ii) dei meccanismi correttivi intesi come le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare, il confronto è stato condotto in termini di compatibilità al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure, al Codice Etico di Gruppo.

Attraverso il confronto operato, è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e i relativi meccanismi correttivi. Sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione, teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001, e le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.11. Adeguamento del Modello

Terminate le fasi precedenti, è stato aggiornato il presente documento che individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, articolato secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le linee guida emanate da Confindustria.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- standard dei controlli, generali e specifici, concernenti essenzialmente modalità di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Organismo di Vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare, atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- principi generali per l'adozione del piano di formazione e comunicazione ai destinatari;
- criteri di aggiornamento del Modello.

L'aggiornamento del Modello organizzativo è stato effettuato sulla base dei risultati ottenuti e dall'analisi delle informazioni raccolte così da renderlo coerente al contesto aziendale.

3.12. Criteri di aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza propone all'Organo Amministrativo l'opportunità di aggiornare il Modello qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno della Società;
- siano emanate modifiche alla normativa di riferimento.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, è stato deliberato da parte dell'Organo Amministrativo di delegare tale compito all'Amministratore Delegato affinché, con cadenza periodica, e ove risulti necessario, attui le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (es. nuove procedure).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
 - commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
 - riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.
- L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

4. I reati che possono determinare la responsabilità della società

Di seguito vengono indicati **per estratto** i reati principali che possono essere commessi dalle posizioni apicali o da quelle sottoposte, nell'interesse o a favore o vantaggio della società, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'individuazione degli stessi è stata calibrata in base alla valutazione dell'effettivo coinvolgimento dell'attività della società in ipotesi che possono creare il presupposto per la commissione dei reati individuati. I reati di seguito indicati sono riferibili alle funzioni aziendali meglio identificate nella "matrice dei processi e reati". Per la trattazione completa dell'analisi di ogni processo aziendale e dei reati astrattamente ivi configurabili e graduazione della probabilità impatto e "rischio residuo" si veda l'allegato 1 (*risk assessment*), nonché la tabella di matching reati-processi operativi e gestionali e, in particolare, quanto contenuto nell'applicativo ARIS.

4.1. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001)*

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: **vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.**

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.): la finalità è quella di reprimere, dopo il conseguimento di prestazioni pubbliche, le frodi allo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione: tale scopo risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.): Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p) introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (art. 640 c.p. c.2 n.1)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. "

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p) introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986) introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti)). 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote

nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Quanto alle modifiche inerenti la disciplina in tema di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva di cui alla legge n. 898 del 1986, sono state innalzate le pene previste dall'art. 2 della stessa legge, disposizione che punisce – se il fatto non costituisce il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. - l'esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. In particolare, la pena della reclusione, che è di regola da sei mesi a tre anni (con la sola sanzione amministrativa quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro), è aumentata fino a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

4.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): il sistema informatico va inteso come un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione anche parziale di tecnologie informatiche che sono caratterizzate per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati e dalla elaborazione automatica di tali dati in modo da generare informazioni. Il reato si concretizza nell'accesso abusivo o nel permanere nel sistema contro la volontà di chi ha diritto di escludere.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici e informatici (art. 615 quater c.p.): il reato si concretizza quando il soggetto abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri sistemi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico.

4.3. Delitti di criminalità organizzata

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Associazione per delinquere (art.416 c.p.p.): Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici (4) a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici (5) a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

4.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Peculato (art. 314 c.1 c.p.) (art. introdotto dal d.lgs 14 luglio 2020 n.75): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (art. introdotto dal d.lgs 14 luglio 2020 n.75): Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) configurabile in concorso.

A fronte del DL 76/2020 (conv con L. 120/2020) la condotta tipica del reato non è più rappresentata dalla violazione di norme di legge o di regolamento, ma solo da quella di specifiche regole di condotta da cui non residuino margini di discrezionalità.

A seguito della novella, dunque, commette abuso d'ufficio il "pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto", è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

In tal modo la riforma si muove nella direzione di ridimensionare le responsabilità dei pubblici ufficiali, sul presupposto che ciò possa facilitare la ripresa del Paese dopo l'emergenza sanitaria.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [articolo introdotto nel d.lgs. 231/2001 dalla L. n. 3/2019]: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

4.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n.3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (cpp 381).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione

nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

4.6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

La punibilità per la condotta di **turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)** riguarda chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, punibile a querela della persona offesa.

La punibilità per la condotta di **illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)** riguarda chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

La punibilità per la condotta di **frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** riguarda chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

Si tratta di **reati di pericolo**, nel senso che non occorre che l'impedimento o turbamento dell'industria o del commercio si verifichino effettivamente, ma è sufficiente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti a ciò finalizzati. Nel caso di specie, si può ipotizzare che possano verificarsi queste citate condotte al fine di rendere la società più competitiva, o per consolidare la propria attività in via sempre più esclusiva o prevalente, avvalendosi di intimidazioni o di atti di coartazione, che inibiscono la normale attività imprenditoriale (vessazioni, boicottaggi, storno di dipendenti, rifiuto a contrattare).

4.7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno dei soci e o dei creditori (art. 2622 c.c.): in primo luogo il legislatore ha previsto che la falsità sia commessa attraverso una delle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni ecc.), non essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione (es. orale). La falsità consiste nell'esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", oppure nell'omissione di "informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge". Al riguardo si precisa che la falsità penalmente rilevante non coincide necessariamente con l'invalidità in senso civilistico di una delle comunicazioni sociali sopra dette. Affinché la falsificazione assuma una rilevanza penale, infatti, è necessario che essa abbia una idoneità offensiva per il patrimonio della società. Il reato si può concretizzare in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico e che siano viziate.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il delitto di cui al secondo comma dell'art. 2625 cc è da considerare un reato che tutela il patrimonio della società a differenza dell'illecito amministrativo di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela e le attività di controllo in sé.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): Trattasi di reato d'evento, ove l'evento è descritto come il formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale ossia della consistenza economica dell'Ente.

Quanto alla condotta (collegata all'evento di cui sopra), essa può consistere in generale: nell'attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti. In riferimento alla nostra realtà aziendale tale tipo di reato può concretizzarsi in via esemplificativa nella sopravvalutazione rilevante del patrimonio sociale al fine di attribuire requisiti eventualmente richiesti da bandi di gara o per l'assegnazione di sovvenzioni o conclusione di convenzioni.

È opportuno ribadire che tali condotte non costituiscono reato in se stesse, ma assurgono a fattispecie penalmente rilevanti solamente se provocano, con collegamento causale, eziologicamente pregnante, un aumento fittizio del capitale sociale.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): La condotta richiesta dall'art. 2636 c.c., al fine di configurare il delitto in oggetto, consiste nel porre in essere atti simulati o fraudolenti. Il porre in essere la condotta evidenziata, tuttavia non basta per configurare il delitto in esame: il reato in oggetto è, infatti, reato d'evento; ciò significa che la condotta posta in essere (che è, all'evidenza, condotta vincolata), per configurare reato deve necessariamente esser collegata eziologicamente all'evento descritto dalla norma, ossia deve determinare la maggioranza in assemblea.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): Trattasi, all'evidenza, di un classico reato d'evento ove è necessario, affinché la fattispecie possa dirsi configurata, che la condotta posta in essere dall'agente determini, con collegamento eziologico, l'effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie: ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Il reato è "a forma libera": l'evento richiesto può, infatti, esser cagionato "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità".

La norma, inoltre, non prevede la perseguibilità a querela del delitto in oggetto, sicché quest'ultimo è **procedibile d'ufficio**.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. III° comma): reso perseguibile d'ufficio a partire dalla legge n. 3/2019, è il reato compiuto dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La responsabilità amministrativa è limitata all'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto. Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri d'imputazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, secondo cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Per tale tipo di reato ci si riferisce alle procedure che trattano di corruzione e concussione, in quanto già le procedure per i reati societari sono finalizzate ad evitare il verificarsi di tale reato presupposto. Inoltre, i vertici

societari hanno deciso di adottare un proprio codice etico, in cui sono definiti i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto delle leggi e regolamenti nonché della reputazione e immagine della medesima. Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti delle parti interessate interne ed esterne (dipendenti, fornitori, ospiti e familiari, Pubblica Amministrazione, collettività).

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]

1) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2) La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3) Si procede a querela della persona offesa.

Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (lettera s-ter dell'art. 25-ter D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19) è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

4.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

4.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: Dalla valutazione del rischio è risultato un valore non significativo tale da ritenere adeguata l'attuale protezione insita nel codice etico, senza alcuna procedura ulteriore specifica né ulteriori protocolli.

4.10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4.11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 798.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 799.

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 800.

4.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la colpa può identificarsi con l'imprudenza e negligenza. Ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi dell'evento lesivo.

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, III^a comma, c.p.): affinché non possa essere esclusa la colpa nella condotta dell'agente, l'evento ancorché non previsto, né prevedibile, non può essere ascritto al caso fortuito in quanto ricollegabile pur sempre ad un comportamento colposo. L'elemento psicologico rilevante non è condizionato dall'opinione soggettivo dell'individuo cui l'evento dannoso è contestato né ha rilevanza la prevedibilità dell'evento. Elemento costitutivo è solo la condotta dell'agente contraria alla normale prudenza, alle leggi o regolamenti o consistente nella negligenza e imperizia.

4.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Ricettazione (art. 648 c.p.): è un illecito contro il patrimonio e ne deriva che la sua oggettività giuridica si sostanzia nell'interesse di garantire il diritto del privato. Si concretizza nell'acquistare, ricevere od occultare (o intromettersi in tali operazioni) denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.): Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (e trasferimento fraudolento di valori).(Art. 25-octies.1. D.Lgs. n. 231/2001 introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 e modificato con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: **Per completezza vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.**

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.);

l'introduzione ex novo del delitto di ***“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*** (art. 493-quater c.p.) che punisce ***“chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo”***;

l'integrazione del reato di ***“Frode informatica”*** ex art. 640-ter c.p. con un'aggravante nel caso ***“la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale”***.

Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.) aggiunto dalla Legge 137/2023

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

4.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: **vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.**

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne

diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si aggiunge l'inserimento nell'agosto del 2023 del comma relativo a:

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023].

4.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

4.17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti (Regolamento europeo 1357/2014 e Legge 68/2015)

In generale i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa Parte Speciale (ambiente) sono invece di **natura colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto; pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

4.18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: [vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.](#)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale;

4.19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: Dalla valutazione del rischio è risultato un valore non significativo tale da ritenere adeguata l'attuale protezione insita nel codice etico, senza alcuna procedura ulteriore specifica né ulteriori protocolli.

4.20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.

La legge 16 marzo 2006 n. 146, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha ulteriormente ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001.

La Convenzione è nata dalla necessità di elaborare uno strumento internazionale idoneo a contrastare la criminalità organizzata che, negli ultimi decenni, con la progressiva apertura delle frontiere e delle economie nazionali, ha preso sempre più ad operare a livello transnazionale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.):

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

4.21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)[Art. 25- quaterdecis]

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: Dalla valutazione del rischio è risultato un valore non significativo tale da ritenere adeguata l'attuale protezione insita nel codice etico, senza alcuna procedura ulteriore specifica né ulteriori protocolli.

4.22. Reati tributari di cui a: Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75. (Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: vedasi tabella di matching reati- processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

(2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8. del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74): 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."

"(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Art. 8.

(2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)

"(Occultamento o distruzione di documenti contabili) Art. 10.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, **comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, **comma 2-bis**, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, **comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, **comma 2-bis**, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;

f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;

g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **umentata di un terzo**.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni **interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)**.

Dichiarazione infedele (art.4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) (art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n.75): 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 (art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n.75): 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. "

Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) (art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n.75): 1.È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158."

4.23. Reati di contrabbando (D.P.R. n. 43/1973) (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001 art. introdotto dal d.lgs 14 luglio 2020 n.75)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: **vedasi tabella di matching reati-processi operativi e gestionali nonché l'applicativo ARIS.**

Contrabbando (D.P.R. n. 43/1973) (art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n.75): il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre, vista la disposizione di cui all'art. 293 T.U.L.D.) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

La sanzione è modulata a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

L'illecito si potrebbe configurare in acquisti incauti di DPI anti-covid e rapporti con le Dogane. Per questo rischio sono presenti controlli nelle procedure di acquisto.

4.24. Disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale inserite nel codice penale. Modifiche al d. lgs. 231/2001, con l'introduzione degli articoli: 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). 25-duodevices (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Protocolli, allegati, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: dalla valutazione del rischio è risultato un valore non significativo tale da ritenere adeguata l'attuale protezione insita nel codice etico, senza alcuna procedura ulteriore specifica né ulteriori protocolli.

* * *

Una volta individuati i possibili illeciti commettabili astrattamente (meglio identificati nell'allegato relativo ai reati/processi aziendali/cause scatenanti), sono state predisposte apposite "procedure" e "protocolli", allegate/i, al fine di organizzare una segregazione delle funzioni, per diminuirne l'accentramento delle decisioni e per migliorare i controlli e i livelli autorizzativi e, quindi, per diminuire fortemente la realizzabilità di condotte contrarie alla legge.

5. Il sistema sanzionatorio

Il presente MOG prevede specifiche sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e eventuali *compliance officers* che, per negligenza ovvero imperizia, non abbiano saputo individuare e, conseguentemente, eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste avverrà in seguito ad un autonomo procedimento che sarà instaurato dopo opportune valutazioni in rapporto alla gravità dell'infrazione e prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento penale per i fatti costituenti i reati previsti dalle norme in oggetto.

5.1. Soggetti sanzionabili e sanzioni

5.1.1. Le sanzioni disciplinari a carico dei Dipendenti

Sono quelle previste dal CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure previste dalle norme in materia ed in specie L. 300/70. In particolare i provvedimenti previsti sono:

- a. Biasimo inflitto verbalmente (la violazione di lieve entità delle procedure/protocolli interne/i previste dal Modello o adozione di un comportamento, in attività in aeree a rischio, non conformi al Modello stesso);
- b. Biasimo inflitto per iscritto (in caso di reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne o protocolli previsti dal Modello e di molteplici comportamenti non conformi);
- c. Multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- d. Sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione (violazione di grave entità nelle procedure o protocolli con comportamento non conforme nonché compimento di atti contrari a interesse della società);
- e. Licenziamento disciplinare con e senza preavviso (comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello comportanti la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D. Lgs. 231/01 con conseguente venir meno della fiducia e impossibilità al prosieguo anche provvisorio del rapporto di lavoro).

Normalmente il biasimo verbale e scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Il biasimo, la multa e la sospensione e il licenziamento verranno irrogate nei casi previsti dal CCLN e/o per infrazioni lesive dei principi esposti nel Modello.

È altresì applicabile la sospensione cautelare del dipendente in caso di mancanze che prevedano il licenziamento senza preavviso. La durata non potrà essere superiore ai sei giorni lavorativi. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Le sanzioni verranno irrogate dal Consiglio di Amministrazione.

5.1.2. Le sanzioni a carico dei Dirigenti

Esse saranno comminate nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. In ogni caso le violazioni dovranno essere puntualmente contestate per iscritto dal Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle procedure normativamente previste, assicurando -in ogni caso- il diritto alla difesa della persona sottoposta a procedimento disciplinare, che potrà essere sentita ovvero potrà presentare difese scritte.

Il provvedimento disciplinare irrogato dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al domicilio del/della dirigente.

I provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio di Amministrazione nell'adottare il Modello sono:

1. biasimo inflitto verbalmente (la violazione di lieve entità delle procedure/protocolli interne/i previste dal Modello o adozione di un comportamento, in attività in aeree a rischio, non conformi al Modello stesso);
2. richiamo scritto alla corretta osservanza ed applicazione del Modello, quale specifico obbligo contrattuale;
3. sospensione immediata dall'incarico in attesa dell'istruttoria per l'accertamento del livello di gravità dell'inosservanza;
 - a. qualora l'istruttoria accerti un grado di inosservanza tale da non incidere sul rapporto fiduciario, sarà comminato il richiamo scritto;
 - b. ove nel corso dell'istruttoria siano rilevate una gravità dell'infrazione ed una intenzionalità tali da incidere sull'interesse dell'Ente nell'applicazione del Modello e, quindi, sul rapporto fiduciario, costituendo un grave inadempimento ai doveri del dirigente considerato lesivo dei principi contenuti nel Modello stesso, verrà dato corso al procedimento per il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 2119 c.c. sussistendone i presupposti.

5.1.3. Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Salvo quanto previsto sotto il profilo contrattuale, le sanzioni irrogabili ai componenti del Consiglio di Amministrazione che violino le disposizioni del Codice etico e del Modello di organizzazione e di gestione, potranno essere costituite da una multa da un minimo del 5% del loro compenso annuo previsto da contratto (RAL) fino ad un massimo del 10%, con un minimo di € 5.000; dalla sospensione immediata dall'incarico, fatti salvi l'eventuale revoca per giusta causa e il diritto della società alla richiesta di eventuali danni diretti e indiretti e ad ogni altra azione prevista dal codice civile. Il procedimento di accertamento della violazione avverrà ad opera del OdV e, se del caso, propone al CdA di applicare le sanzioni previste.

Le sanzioni possono essere irrogate dal CdA o dal Collegio Sindacale/Revisori.

5.1.4. Sanzioni nei confronti dei componenti del Collegio sindacale, revisori e OdV

Salvo quanto previsto sotto il profilo contrattuale, le sanzioni irrogabili ai componenti del Collegio sindacale, revisori e OdV che violino le disposizioni del Codice etico e del Modello di organizzazione e di gestione, potranno essere costituite da una multa da un minimo del 5% del loro compenso annuo previsto da contratto fino ad un massimo del 10% o dalla sospensione temporanea e immediata dall'incarico, fatti salvi l'eventuale revoca per giusta causa e il diritto dell'Ente alla richiesta di eventuali danni diretti e indiretti e ad ogni altra azione prevista dal codice civile.

Il procedimento di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione avverrà ad opera del CdA

5.1.5. Sanzioni nei confronti di terzi con cui la società instauri rapporti

L'inosservanza delle disposizioni indicate nel Modello di organizzazione e di gestione nonché la violazione dei principi stabiliti nel Codice etico, dei quali deve essere data comunicazione in occasione di ogni convenzione o contratto con soggetti terzi, comporteranno, qualora non sia possibile l'eliminazione delle conseguenze della violazione nel termine perentorio comunicato dalla società, l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla società.

A tale scopo la società avrà cura di **inserire in ogni contratto o convenzione una clausola relativa all'obbligo di osservanza dei comportamenti previsti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione e di gestione ed alle conseguenze della loro eventuale inosservanza.**

La società avrà cura di comunicare nelle forme più idonee il sistema sanzionatorio ai destinatari, evidenziando le possibili conseguenze della violazione del Codice Etico e del Modello.

La società dovrà comunicare a tutti i soggetti terzi con i quali vengano instaurati rapporti di qualsiasi tipo il sistema sanzionatorio in oggetto. Ai soggetti con i quali sono già in corso rapporti verrà comunicato nei giorni successivi all'adozione del presente modello.

5.2. Tipologie di condotte irresponsabile che determinano le sanzioni

I provvedimenti disciplinari saranno irrogati tenuto conto della gravità della mancanza, dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso esplicitate nonché dalle circostanze in cui si è svolto il fatto contestato.

A solo scopo esemplificativo si riportano i provvedimenti disciplinari che verranno applicati in relazione ad alcune delle mancanze più frequenti:

5.2.1. Rimprovero verbale

Il lavoratore potrà essere sottoposto al rimprovero verbale tutte le volte che ponga in essere un comportamento di gravità lieve, tale, cioè da non integrare una delle mancanze indicate ai punti che seguono.

5.2.2. Rimprovero scritto

Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:

- Noncuranza nella custodia di uno degli oggetti e degli strumenti affidati al lavoratore.
- Effettuazione in azienda di collette e raccolte di firme non autorizzate.
- Abbandono arbitrario per un breve periodo della propria sede di lavoro.
- Reiterata mancata applicazione dei protocolli del MOG 231/01 o delle procedure aziendali.
- Reiterata mancanza di invio dei flussi informativi all'OdV dei MOG 231/01 dopo il rimprovero verbale.
- Mancato invio a ODV di eventuali segnalazioni (anche anonime) ricevute, relative a violazioni di protocolli o procedure con impatto 231/01.

5.2.3. Multa

Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze e per un importo massimo pari a tre ore di retribuzione:

- **Per tutte le mancanze riportate al punto che precede quando esse rivestono il carattere della maggiore gravità o in caso di recidiva nell'arco di un biennio.**
- Inottemperanza delle disposizioni relative agli obblighi imposti al lavoratore in malattia.
- Negligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa ed inosservanza delle disposizioni impartite dai superiori.
- Reiterata mancata osservanza delle disposizioni relative all'orario di lavoro e alla timbratura dei cartellini.
- Ritardo ingiustificato nella comunicazione ai superiori o al servizio personale degli infortuni occorsi durante l'attività lavorativa.
- Inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali forniti dall'azienda.

- Assenza dal domicilio comunicato all'azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per malattia o infermità previste dalle norme di legge.
- Reiterata, oltre le 5 volte, mancata applicazione dei protocolli del MOG 231/01 o delle procedure aziendali.
- Reiterata, oltre le 5 volte, mancanza di invio dei flussi informativi all'OdV dei MOG 231/01 dopo il rimprovero verbale.
- Atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del whistleblower, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione.
- Violazione delle misure a tutela del whistleblower.
- Per chi, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni che si rivelano poi infondate.

5.2.4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 3 giorni

Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:

- Recidiva per il ripetersi oltre quanto indicato nei paragrafi precedenti, nell'arco di un biennio, di una delle mancanze previste nel paragrafo relativo ai rimproveri scritti.
- Per tutte le mancanze previste nel paragrafo relativo alle multe, quando esse rivestono il carattere della maggiore gravità.
- Ricevimento di regalie superiori a 100 € per l'attività svolta in ragione delle mansioni assegnate, in violazione delle procedure e protocolli in ambito di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, del codice etico e della policy anticorruzione.
- Danneggiamento dei beni di proprietà dell'azienda o comunque collocati nei locali aziendali.
- Recidiva nell'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali forniti dall'azienda.
- Presenza in servizio in stato di manifestata ubriachezza.
- Assenza ingiustificata per un periodo inferiore ai tre giorni.
- Insubordinazione nei confronti dei superiori aggravata da comportamento oltraggioso.
- Diverbio litigioso nei locali aziendali non seguito da vie di fatto.
- Comportamenti comunque finalizzati a recare lieve lesione alla dignità o libertà personale o sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Reiterata mancata applicazione dei protocolli del MOG 231/01 o delle procedure aziendali.
- Reiterata mancanza di invio dei flussi informativi all'OdV dei MOG 231/01 dopo multa o rimprovero scritto.

5.2.5. Licenziamento disciplinare con e senza preavviso

Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:

- Assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi.
- Esecuzione, senza permesso, di lavori di notevole entità nell'azienda per conto proprio o di terzi.

- Esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, durante e/o fuori dell'orario di lavoro.
- Accettazione di nomine o incarichi che contrastino con la posizione rivestita dal lavoratore in azienda.
- Sollecitazione di compensi o regalie dagli utenti per l'attività svolta in ragione delle mansioni cui si è stati assegnati.
- Insubordinazione nei confronti dei superiori aggravata da comportamento oltraggioso e seguito da vie di fatto.
- Diverbio litigioso nei locali aziendali seguito da vie di fatto.
- Comportamenti comunque finalizzati a recare grave lesione alla dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Furto di beni di proprietà dell'azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro.
- Danneggiamento volontario di beni aziendali.
- Dolosa alterazione di scritture o timbrature di schede od altra modificazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze, sia in relazione alla propria scheda o a quella di un alto dipendente.
- Alterazione del certificato medico di malattia o di infortunio.
- Condanna per reati infamanti che, comunque, provochino il venir meno del rapporto fiduciario tra l'azienda e il dipendente.
- Reiterata mancata applicazione dei protocolli del MOG 231/01 o delle procedure aziendali da cui derivi un danno alla società o responsabilità secondo il d.lgs. 231/01.
- Reiterata mancanza di invio dei flussi informativi all'OdV dei MOG 231/01 dopo le sanzioni precedenti, tale da ostacolare l'OdV nei controlli o nell'esecuzione di audit (anche mediante soggetti da questo delegati).

5.2.6. Tipologie di condotte irresponsabile che determinano le sanzioni per le Agenzie

5.2.6.1. Richiamo scritto:

- Prima segnalazione di mancata esposizione del cartellino identificativo e con il nome corretto della società venditrice, previa segnalazione di clienti, utenti o anonima (anche tramite *whistleblowing*).
- Primo sequestro di contratto da parte dei Carabinieri o PG o altri enti giudiziari, per contratti con sospette violazioni poi accertate come tali.
- Proposta commerciale in violazione della norma anticorruzione tra privati, previa segnalazione di clienti, utenti o anonima (anche tramite *whistleblowing*).
- Prima violazione lieve del codice etico o del MOG 231/01 della società.

5.2.6.2. Rescissione del contratto:

- Reiterata, oltre le 5, segnalazione di mancata esposizione del cartellino identificativo e con il nome corretto della società venditrice, previa segnalazione di clienti, utenti o anonima (anche tramite *whistleblowing*).

- Reiterato, oltre le 5, sequestro di contratto da parte dei Carabinieri o PG, per contratti con sospette violazioni poi accertate come tali.
- Reiterata, oltre le 5, proposta commerciale in violazione della norma anticorruzione tra privati, previa segnalazione di clienti, utenti o anonima (anche tramite *whistleblowing*).
- Reiterata, oltre le 5, violazione del codice etico o del MOG 231/01 della società.

6. L'Organismo di Vigilanza

6.1. Scopo ed ambito di applicazione

È istituito un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo o OdV) per garantire il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il Modello) adottato dalla società, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000”* (di seguito *“Decreto”*).

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Amministratore delegato.

6.2. Nomina e composizione

L'Organismo è monocratico o collegiale. Il CdA nomina, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'Organismo con delibera o provvedimento motivato, scelto esclusivamente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, competenza e continuità d'azione richiesti dal D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è scelto tra soggetti esterni, qualificati ed esperti. In particolare, l'OdV, tramite i suoi componenti, deve garantire competenze del settore in cui opera la società e le sue eventuali società controllate in ambito in ambito legale, contabile, di analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali. Inoltre, i componenti devono garantire adeguata professionalità nelle anzidette materie ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

L'Organismo svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo già esistenti.

6.3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello adottato intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al CdA per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori; il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'Organismo di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche) e dall'assegnazione di un budget di spesa per l'esatto adempimento delle funzioni dell'organismo;
- b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:
 - competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;

- competenze nella organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di “*compliance*” e dei controlli correlati;
 - competenze “ispettive”: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
 - competenze di “revisione” e in tecniche di campionamento statistico (stratificazione, elaborazione, ecc.).
- c) la continuità d’azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell’Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali.

6.4. Durata, revoca e recesso dei componenti

Il componente dell’Organismo resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

Il CdA può revocare in ogni momento l’Organismo, per giustificato motivo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di Organismo:

- a) le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
- b) la sentenza di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d) la sentenza di condanna anche non definitiva a pena o di patteggiamento che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Nei casi sopra descritti, il CdA provvederà contestualmente alla revoca e, senza ritardo, a nominare il nuovo Organismo, in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

La rinuncia da parte componenti del componente dell’Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 1 mese), previa motivata comunicazione al CdA per iscritto.

6.5. Funzioni e poteri

L’Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- verifica della diffusione in azienda della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilanza sull’osservanza del Modello all’interno della società;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- proposta di aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- comunicazione e relazione periodica al CdA in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello suggeriti e al loro stato di realizzazione.

Nell’ambito delle attività di cui al precedente comma, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- proporre un piano annuale di formazione, volto a favorire la conoscenza dei principi del Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- segnalare tempestivamente al CdA qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001 e relativo aggiornamento;
- trasmettere tempestivamente al CdA ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- trasmettere, con periodicità semestrale, una relazione al CdA in merito all'attività complessivamente svolta, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i Responsabili di funzione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- segnalare comportamenti in violazione al Modello ed al Codice Etico per i provvedimenti disciplinari che la società riterrà di adottare.

6.6. Rapporti tra OdV della holding e OdV della società

L'Organismo di Vigilanza promuove la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello 231/01, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni. Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate, ove esistenti e ove necessario, possono ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione delle attività di vigilanza, avvalendosi, se del caso, del supporto di professionisti e/o di società specializzate legate al gruppo da specifici accordi quadro. Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi conseguenti alle verifiche effettuate

sono di esclusiva competenza delle stesse Società Controllate, che operano anche su segnalazione dei propri organismi di vigilanza. Fermo restando ciò, al ricorrere dei presupposti, sono attivati i flussi informativi di seguito descritti, che hanno lo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenuti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate in altre società controllate. A tale proposito, in particolare, gli organismi di vigilanza delle Società Controllate informano l'Organismo di Vigilanza in ordine a:

- (a) ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- (b) alle sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

L'OdV della società, a sua volta, informa l'OdV della controllante Dufenco Italia Holding in merito a:

- (a) fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- (b) sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

Qualora detti eventi riguardino una società indirettamente controllata da Dufenco Energia, la medesima informativa è resa dall'organismo di vigilanza della società indirettamente controllata da Dufenco Energia anche in favore dell'organismo di vigilanza della **holding**. Dette informative sono inviate dagli organismi di vigilanza delle Società Controllate anche ad uno tra gli amministratori di **DIH**, secondo i normali flussi comunicativi in essere tra la società controllata e le competenti strutture della **holding**.

Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate riscontrano senza ritardo ogni richiesta di informativa giunta loro da parte dell'Organismo di Vigilanza di **DIH** spa, informandolo altresì di ogni circostanza significativa da essi appresa, che risulti rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza di **DIH** spa.

7. Verifiche periodiche del Modello

Il presente modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. un'attività di monitoraggio periodico sull'effettiva applicazione dei modelli, protocolli e procedure, anche tramite verifiche a campione;
2. analisi, in occasione delle segnalazioni ricevute, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alle problematiche della responsabilità penale dell'Ente anche tramite verifiche a campione.

8. Estensione dei modelli organizzativi all'interno delle società controllate e nel gruppo

La società, in quanto parte del gruppo Dufenco Italia, ha adottato un separato modello organizzativo e nominato un OdV.

Il contenuto minimo del modello organizzativo è identificato nel MOG della controllante e la società si è conformata ai valori descritti nel Codice Etico della controllante Dufenco Italia Holding ed ha adottato poi specifici modelli, protocolli e procedure nella gestione specifica del business indicato nell'oggetto sociale, codice Ateco ed attività effettivamente condotta.

L'Organismo di Vigilanza promuove la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello Organizzativo, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni. Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate, ove esistenti e ove necessario, possono ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione delle attività di vigilanza, avvalendosi, se del caso, del supporto di professionisti e/o di società specializzate legate al gruppo da specifici accordi quadro. Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi conseguenti alle verifiche effettuate sono di esclusiva competenza delle stesse Società Controllate, che operano anche su segnalazione dei propri organismi di vigilanza. Fermo restando ciò, al ricorrere dei presupposti, sono attivati i flussi informativi di seguito descritti, che hanno lo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenienti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate in altre società controllate. A tale proposito, in particolare, gli organismi di vigilanza delle Società Controllate informano l'Organismo di Vigilanza in ordine a:

- (a) ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- (b) alle sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

L'OdV della società, a sua volta, informa l'OdV della Dufenco Energia S.p.a. in merito a:

- (a) fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- (b) sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate riscontrano senza ritardo ogni richiesta di informativa giunta loro

da parte dell'Organismo di Vigilanza, informandolo altresì di ogni circostanza significativa da essi appresa, che risulti rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

8.1.L'applicazione del MOG all'interno del gruppo

8.1.1. L'adozione di Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) da parte di società controllate e/o partecipate

Ciascuna società controllata adotta un separato modello organizzativo e gestionale, redatto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 o norme estere equipollenti e nomina un Organismo di Vigilanza (OdV).

Il contenuto minimo del modello organizzativo è di seguito identificato.

Ogni società controllata deve conformarsi ai valori descritti nel Codice Etico ed adottare specifici modelli, protocolli e procedure adatte alla gestione specifica del business indicato nel loro oggetto sociale, codice Ateco ed attività effettivamente condotta.

Le società partecipate dovranno dapprima analizzare il rischio mediante metodologie internazionalmente riconosciute (segnatamente contenute nella ISO 31010, nei provvedimenti ANAC, ISO 37001 e specifici standard connessi ai rispettivi business e rischi e processi aziendali).

La parte generale del Modello Organizzativo e Gestionale rappresenta anche il punto di riferimento per la definizione della parte generale dei modelli organizzativi di ciascuna società da essa direttamente o indirettamente controllata. In particolare, le Società Controllate si allineano agli standard generali di trasparenza delle attività e agli Standard di controllo specifici del Modello organizzativi adottati. Resta fermo il dovere, da parte di ciascuna Società Controllata, di individuare Attività Sensibili e standard di controllo specifici, la cui adozione risulti opportuna in ragione delle peculiarità della propria realtà aziendale e del contesto normativo di riferimento.

Ciascuna Società Controllata istituisce un autonomo e indipendente organismo di vigilanza.

In coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- (i) il Modello 231 è comunicato a ciascuna società controllata da parte del soggetto apicale cui questa riferisce da un punto di vista organizzativo (Amministratore Delegato, CFO);
- (ii) ciascuna società controllata adotta e/o aggiorna il proprio modello nel rispetto di quanto sopra specificato;

I rappresentanti indicati da Dufenco Energia negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle joint-venture promuovono i principi e i contenuti del Modello 231/2001 negli ambiti di rispettiva competenza.

Fanno parte integrante e sostanziale del MOG i seguenti documenti:

- A. Analisi dei processi e attività aziendali e, per ciascuna di esse, analisi dei rischi (risk assessment) tenendo conto di:
 - probabilità dell'evento
 - impatto
 - fattori causali
 - fattori scatenanti
 - rischio inerente
 - presidi
 - controlli
 - rischio residuo

- gap analysis
 - action plan
- B. Modello organizzativo, parte generale
- C. Modelli della parte speciale, ossia
- procedure
 - protocolli
 - istruzioni operative

specificamente dedicate a processi o attività a rischio medio/alto o critico.

8.2. Diffusione del Modello Organizzativo presso le società italiane a controllo congiunto e società italiane collegate (ove applicabile)

Le Società Controllate, ciascuna per quanto di propria competenza, si adoperano affinché le società italiane a controllo congiunto adottino un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 che sia il più possibile coerente con i contenuti ed i principi del presente Modello.

8.3. Modello semplificato per enti e società partecipate di micro/piccole dimensioni

Ferma restando l'inderogabilità dei Principi Generali, con apposito strumento normativo interno sono definiti i casi in cui le **Società Controllate di micro/piccole dimensioni** possono adottare un modello semplificato, caratterizzato dai seguenti elementi:

- possibilità di attribuire i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, all'organo dirigente, sebbene sia preferibile un OdV monocratico;
- adattamento e razionalizzazione degli standard di controllo del Modello 231/2001 alla singola realtà aziendale;
- verifica, almeno annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione della società controllata, anche su indicazione dell'Amministratore Delegato della stessa, della sussistenza dei requisiti che caratterizzano l'ente tra quelli di piccole dimensioni e legittimano il mantenimento del modello semplificato.

Per poter ritenere "di micro/piccole dimensioni" un ente/società occorre esaminare l'essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale. Gli indicatori delle caratteristiche di essenzialità della struttura gerarchica e funzionale idonee - ove venga rilevata la **contemporanea presenza di due o più di esse** - per la qualifica di "micro/piccola impresa" sono:

- a. l'assenza o la ridotta articolazione della struttura del personale e dei collaboratori esterni della società;
- b. l'assenza o la ridotta articolazione dell'organizzazione dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa;
- c. l'esistenza di rilevanti rapporti di outsourcing nella conduzione di aspetti significativi dell'attività aziendale;
- d. l'assenza o ridotta entità di attività operative;
- e. la ridotta articolazione degli organi amministrativi e gestionali e del numero di soggetti legittimati alla rappresentanza verso l'esterno della società;
- f. le limitate dimensioni del giro d'affari e dei movimenti finanziari della società.

8.4. Attività estere e estensione dei modelli organizzativi all'interno delle società controllate/partecipate

8.4.1. Attività all'estero e relative norme

La società si adopera anche per prevenire ogni comportamento scorretto in attività che dovessero essere condotte dalla società (o da membri delle sue società controllate) anche al di fuori dell'Italia (attualmente Germania, USA e India), in ogni parte del mondo. La società si impegna a rispettare ogni normativa prevista negli stati ove si recano persone della società, specificamente per quanto attiene alle corrispondenti norme che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti (al pari del d.lgs. 231/2001). La Convenzione OCSE del 1997, alla quale hanno aderito i 34 Stati membri dell'OCSE e 4 Stati non membri (Argentina, Brasile, Bulgaria e Sud-Africa), sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali, ha d'altronde esteso la responsabilità da reato degli enti in tutti i Paesi firmatari. Le normative degli Stati, dove le società del Gruppo sono presenti, inerenti alla responsabilità penale delle persone giuridiche, devono essere conosciute dagli amministratori e da ogni manager di ogni livello nonché dai responsabili e dipendenti, eventualmente dislocati negli uffici esteri. Si richiamano a tal proposito le seguenti norme:

- **Albania:** la responsabilità penale degli enti trova un riscontro già nell'articolo 45 del codice penale del 1995, successivamente integrato attraverso la legge nr. 9754/2007, la quale prevede la responsabilità delle persone giuridiche per reati realizzati in nome o a vantaggio degli stessi.
- **Argentina:** la Legge 27.401 composta da 39 articoli diretti a modificare sostanzialmente il Codice Penale nazionale, in cui la responsabilità penale delle persone giuridiche è allineato alla normativa internazionale e molto vicino al D.Lgs. 231/2001; è entrata in vigore il primo marzo 2018.
- **Australia:** il legislatore australiano ha adottato il Bribery of Foreign Public Officials Act, normativa che ha modificato il codice penale. Cfr. anche il *Criminal Code Act*. L'ordinamento federale australiano si contraddistingue per una riforma coraggiosa, elaborando soluzioni diverse rispetto all'iniziale dipendenza rispetto alle scelte dell'esperienza inglese. Il *Criminal Code Act* del 1995 nella part. 2.5 prevede meccanismi di iscrizione della responsabilità degli enti, individuando in primis l'*actus reus* di un reato (s. 12.2) e, successivamente, l'autonoma colpevolezza della persona giuridica (s. 12.3). La s. 12.3 prevede che l'elemento soggettivo <<[...] deve essere attribuito al *body corporate* che abbia espressamente o implicitamente autorizzato o permesso la commissione del reato>>. Con tali disposizioni si sottolinea che la commissione di un reato deriva dal fallimento della *corporation* nel creare una cultura d'impresa improntata al rispetto della legalità. Per i reati che richiedono, invece, la *negligence*, la s. 12.4 definisce negligente quella condotta che si allontana notevolmente da quella che ci si sarebbe attesi da una *reasonable person*. In particolare modo il *Criminal Code Act* del 1995 stigmatizza la mancanza di adeguati sistemi di gestione, controllo e supervisione della condotta dei dipendenti della persona giuridica.
- **Austria:** il legislatore austriaco ha emanato il 1 Gennaio 2006 la normativa che estende la responsabilità penale alle persone giuridiche, chiamata Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten. I criteri generali di responsabilità sono: commissione di un fatto che arrechi vantaggio all'azienda e una violazione ai doveri dell'organizzazione.
- **Azerbaijan:** Nel 2012 il Codice penale nazionale è stato integrato con una normativa definita "quasi penale", stabilendo che la mancanza di vigilanza da parte della direzione aziendale può comportare una responsabilità per la società.
- **Belgio:** l'ordinamento belga dal 1999, prevede all'interno del codice penale nazionale sanzioni per l'entità giuridiche sia di natura pecuniaria che interdittiva.
- **Bosnia Erzegovina:** Cfr. il Codice Penale.
- **Brasile:** il legislatore brasiliano ha adottato una normativa simile al d.Lgs. 231/2001 italiano, ossia la legge n. 10.467/2013, entrata in vigore il 24 gennaio 2014 e la legge 12, 846/2014, che impone la responsabilità civile e amministrativa delle imprese che commettono determinati atti di corruzione.
- **Bulgaria:** le regole sulla responsabilità penale delle persone giuridiche sono contenute nel "ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ", rettificato nell'ottobre 2013. (Nota2: Law on Administrative Offences and Sanctions).
- **Canada:** l'ordinamento canadese prevede in materia di leggi anti-corruzione il Corruption of Foreign Public Officials Act. Inoltre, il codice penale, dal 2004, comprende una serie di reati per i quali una società può essere punita, quali la corruzione, la corruzione di funzionari, frodi al governo e la "corruzione municipale".
- **Cile:** Il 7 maggio 2010 il Cile ha emanato la Ley 20.393. Come il d.Lgs. 231/2001, questa normativa opta per il principio di specialità della responsabilità da reato degli enti, applicabile solo per i delitti espressamente previsti dalla legge. La responsabilità si estende, oltre che a tutte le persone giuridiche di diritto privato, anche alle imprese create dallo stato e alle imprese da questo controllate. Una particolarità consiste nella possibilità di far certificare il modello di organizzazione, gestione e controllo delle società.
- **Cina:** il legislatore cinese ha emanato una legge sulla concorrenza sleale e regolamenti sulla corruzione in ambito commerciale, queste nuove disposizioni normative sono state inserite all'interno del codice penale.

- **Colombia:** nel 2011, grazie, allo Statuto Anti-Corruzione, è stata introdotta una responsabilità di natura amministrativa per le persone giuridiche.
- **Danimarca:** già nel 1996 il legislatore danese ha modificato il codice penale (sezione 26) con leggi speciali dichiarando, così, che le persone giuridiche sono punibili in base alla responsabilità penale.
- **Egitto:** l'ordinamento di questo Paese prevede la normativa anti-corruzione nel proprio codice penale. Cfr. Codice Penale e L. 9754/2007.
- **Emirati Arabi:** il legislatore ha emanato la legge n. 3/1987 e ha novellato il codice penale in materia di anti-corruzione.
- **Estonia, Lettonia, Lituania:** anche questi Paesi prevedono nel loro codice penale l'istituto della responsabilità penale per le persone giuridiche.
- **Finlandia:** la legge 743/1995 ha introdotto nel codice penale, capitolo 9, la responsabilità penale per le persone giuridiche, rettificata, poi, dalla legge 61/2003. Esiste un prerequisito, ossia che vada rispettato una delle seguenti condizioni: una persona con poteri autoritativi o che faccia parte di un organo statutario, agendo nell'interesse della società, sia complice del reato o gli sia stato permesso commetterlo oppure non sia stata osservata la cura e la diligenza opportuna nelle operazioni aziendali.
- **Francia:** La responsabilità delle persone giuridiche è stata inserita, dal 1994, all'art. 121 del Code Penal. La fattispecie incriminatrice prevede che sia stato commesso uno (o più) tra quei reati suscettivi di determinare la responsabilità della persona giuridica. Inoltre, la legge impone che tale commissione sia avvenuta per conto della società, ad opera di "organes" e rappresentanti dell'ente medesimo. Il 10 dicembre 2016 è stata promulgata in Francia la Loi Sapin II relativa "alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione della vita economica".
La Legge francese presenta diverse analogie con la normativa italiana e prevede alcune novità le cui principali sono:
 - a. l'introduzione dell'obbligo di prevenzione dei rischi di corruzione per le società con almeno 500 dipendenti ed un fatturato di oltre 100 milioni di euro;
 - b. **la previsione di sanzioni pecuniarie per i dirigenti delle società e per le stesse persone giuridiche per il mancato adeguamento alla normativa;**
 - c. la creazione di una "Agence française anticorruption" con funzioni di vigilanza in materia anticorruzione.

L'Autorità Francese Anticorruzione (di seguito, AFA) ha recentemente pubblicato (il 4 febbraio 2019) la prima di sei **Linee Guida dedicate alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione (compliance officer anticorruption) previsto dalla Loi n. 2016/1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, conosciuta anche come Sapin II.**

Le citate Linee Guida, che dovranno essere interpretate congiuntamente a quelle pubblicate dall'AFA nel dicembre 2017, affrontano i seguenti aspetti:

- il posizionamento del responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione;
- aspetti rilevanti da tenere in conto per la gestione del compliance officer anticorruption;
- i profili funzionali e le attribuzioni di responsabilità al responsabile della prevenzione della corruzione;
- responsabilità personale del compliance officer anticorruption.

- **Germania:** la normativa tedesca è la OWIG (Codice Amministrativo, art. 30) e Ordnungswidrigkeitengesetz, ossia la legge sulle violazioni amministrative la quale regola la responsabilità delle persone giuridiche. L'illecito amministrativo viene ascritto all'ente secondo un duplice modello di imputazione. Da un lato, si pretende la commissione di un reato da parte di persone "qualificate", in violazione di obblighi incombenenti sulla società e da cui si è tratto (o poteva trarsi) un utile, dall'altro, occorre un'omissione, dolosa o colposa, da parte di altre persone fisiche riconducibili all'ente.
- **Giappone:** le persone giuridiche possono essere imputabili penalmente solo per corruzione internazionale, ai sensi della "Unfair Competition Prevention Law".
- **Grecia:** il legislatore nell'aprile 2014 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti attraverso la Legge sull'Antiriciclaggio, prevedendo sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva.
- **Hong Kong:** il legislatore ha previsto in materia di normativa anti-corruzione l'istituzione dell'"Independent Commission against Corruption".
- **Korea:** le persone giuridiche possono essere imputabili penalmente solo per corruzione internazionale, ai sensi della "Foreign Bribery Prevention Act".
- **Indonesia:** Cfrl la *Supreme Court Regulation*, n. 13/2016. La Corte Suprema in questo contesto ha regolato la materia di responsabilità penale delle società indonesiane, emanando il Regolamento n. 13 del 2016 relativo alla Procedura per la gestione dei reati commessi dalle società ("Regolamento 13/2016"). Composto da 37 articoli, il Regolamento 13/2016 ha lo scopo di fornire alle autorità preposte all'applicazione della legge indicazioni per la gestione dei casi di criminalità societaria. Rafforza e completa i regolamenti esistenti, comprendendo la Lettera del Procuratore Generale (Jaksa Agung) a tutti i Presidenti degli Uffici del Procuratore Provinciale (Kejaksaan Tinggi) No. B-036 / A / Ft.1 / 06/2009 datato 29 luglio 2009 concernente le società in cui si trovano sospetti / imputati in casi di corruzione e il regolamento del procuratore generale (Peraturan Jaksa Agung) n. PER-028 / A / JA / 10/2014 del 1° ottobre 2014 in materia di orientamenti per la gestione di casi penali con società come soggetto giuridico (Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi).
Firmato ufficialmente dal Presidente della Corte Suprema il 21 dicembre 2016, il Regolamento 3/12016 definisce i "reati commessi dalle società" come reati commessi da persona e sulla base di rapporti di lavoro o di altra relazione, sia in solido che in comune, per e per conto della rispettiva società, all'interno o all'esterno dell'"ambiente aziendale". L'ambiente della società è ulteriormente definito come ambito della società o ambito di attività della società o l'ambito di lavoro che supporta le attività commerciali della società, direttamente o indirettamente.
- **India:** il legislatore indiano ha emanato il Prevention of Corruption Act e il Foreign Contribution (Regulation) Act.
- **Irlanda:** Nel 2001, è stato emanato il Prevention of Corruption (Amendment) Act e riaggiornato nel 2010 novellandolo per quanto riguarda gli elementi soggettivi costituenti la fattispecie di reato e, nel 2002, il Competition Act. Il 2 novembre 2017 il Ministro degli Esteri

irlandesi ha annunciato la pubblicazione del Criminal Justice (Corruption Offence) Bill 2017. La legge trae la propria ispirazione dal Bribery Act britannico e consolida la precedente e frammentaria normativa in materia, introducendo nuovi illeciti (trading in influence). Il provvedimento definisce una forma di responsabilità oggettiva a carico degli enti per gli episodi corruttivi verificati al loro interno. Le società, al fine di evitare le conseguenti sanzioni, dovranno dimostrare che “hanno preso tutte le misure ragionevoli e hanno esercitato la dovuta diligenza per evitare la commissione del reato”.

- **Israele:** il principale atto normativo generale che copre i reati di corruzione è la legge punitiva israeliana del 1977 (in particolare le sezioni 290-297) e la Legge per il Divieto di Riciclaggio di Denaro del 2000. Inoltre, sia il diritto societario del 1999 sia il diritto dei valori mobiliari del 1968 impongono alcune restrizioni, o includono alcune disposizioni che mirano a prevenire le prestazioni illecite o i vantaggi di gestione o di amministrazione delle società. Nel settore pubblico ci sono regole aggiuntive, come ad esempio nella Legge della Pubblica Amministrazione (Regali) del 1979 che richiede in generale ai dipendenti pubblici di trasferire i doni che ricevono allo Stato.

- **Libano:** cfr il Codice Penale.

- **Lussemburgo:** il legislatore ha emanato la Legge 3 marzo 2010 la quale ha novellato il codice penale. La legge lussemburghese 3 marzo 2010 integra vari articoli del codice penale e del codice di procedura penale del Granducato, prevedendo la possibilità di un'imputazione penale per le *personnes morales*.

Notevoli sono le differenze che si possono riscontrare rispetto alla corrispondente disciplina italiana, a partire dalla scelta del legislatore lussemburghese di intervenire in tale materia attraverso una modifica dei codici stessi. Si parla, dunque, propriamente di responsabilità penale, così incidendo in modo radicale sulla concezione dei soggetti del diritto: tanto è vero che, con l'introduzione a livello generale dell'attributo «physique» laddove precedentemente si parlava semplicemente di «personne», si può ritenere che, a partire dal 2010, il concetto di "persona" nell'ordinamento penale lussemburghese comprenda anche taluni enti collettivi.

- **Malesia:** Codice Penale e Malaysian Anti-Corruption Commission Act. Legge anticorruzione della Malesia Atto 2018 (atto A1567, Legge di correzione MACC 2018) introduce la sezione 17A, che stabilisce che un'organizzazione commerciale è considerata responsabile di un reato se qualsiasi persona associata all'organizzazione commerciale fornisce correttamente, accetta di offrire, promette o offre a qualsiasi persona qualsiasi gratificazione per ottenere o mantenere affari o vantaggio per l'organizzazione. In base a tale emendamento, gli azionisti delle società e delle società commerciali, i consigli di amministrazione o la direzione possono essere ritenuti responsabili di un reato commesso dalla società. Un'organizzazione commerciale che commette un reato ai sensi della Sezione 17A deve essere condannata a una sanzione pecuniaria non inferiore a 10 volte la somma o il valore della gratificazione che costituisce l'oggetto del reato, laddove la gratificazione può essere valutata o di natura pecuniaria, o una multa di 1 milione di ringgit, a seconda di quale sia maggiore, o la reclusione per un periodo non superiore a 20 anni, o entrambi. La sezione 17A del MACC Amendment Act 2018 introduce per la prima volta anche le difese legali per il MACC Act 2009: sotto Sezione 17A (3), dove un reato è commesso da un'organizzazione commerciale, una persona che è il suo direttore, controllore, funzionario o partner o che è interessato nella gestione dei suoi affari può sfuggire alla responsabilità se lui o lei è in grado di dimostrare che il reato è stato commesso senza il suo consenso o la sua connivenza e che ha esercitato la due diligence per impedire la commissione del reato; e ai sensi dell'articolo 17A, paragrafo 4, se è accusato di un reato ai sensi dell'articolo 17A, paragrafo 1, un'organizzazione commerciale può dimostrare, a titolo difensivo, di disporre di procedure adeguate volte a impedire alle persone associate all'organizzazione di intraprendere la condotta che è l'oggetto del reato.

La sezione 30 del MACC Amendment Act 2018 è stata modificata con la soppressione della sottosezione (7). A seguito di tale cancellazione, una persona che divulga informazioni o produca libri, documenti, registrazioni, account, dati informatici o articoli ai sensi delle sottosezioni 30 (1), (2) e (3) del MACC Act 2009 non è più immune da qualsiasi procedimento, procedimento o reclamo. Il MACC Amendment Act del 2018 introduce anche la sezione 41A, che consente a qualsiasi documento o copia del documento ottenuto dal MACC di essere ammissibile come prova in qualsiasi procedimento ai sensi della MACC Act 2009. Inoltre, il MACC Act 2009 è stato modificato per sostituire la parola "banca" con "istituto finanziario". Questo emendamento aggiorna e amplia in modo efficace l'ambito della legge MACC del 2009 per includere tutte le istituzioni ai sensi delle leggi pertinenti. Prima della modifica, la definizione di istituto finanziario era limitata a una persona che esercita un'attività bancaria o finanziaria come definito nella legge sulle istituzioni bancarie e finanziarie del 1989, che è stata abrogata dalla legge sui servizi finanziari 2013.

- **Messico:** Il 19 luglio 2017 è divenuta pienamente applicativa la General Law of Administrative Responsibilities (GLAR). Tale legge, integrata in un più ampio e sistemico rinnovamento della normativa in materia di contrasto alla corruzione, ha introdotto anche in Messico un regime di responsabilità per le società a seguito di condotte corruttive compiute da propri dipendenti a vantaggio o nell'interesse delle stesse.

- **Norvegia:** la responsabilità penale delle società è stata introdotta nel 1997 rettificando il codice penale nazionale.

- **Paesi Bassi:** il legislatore, nel 1976, ha emato una riforma del Codice Penale che riformula l'art. 51, istituendo una responsabilità penale generale delle persone giuridiche. Sotto il profilo materiale la suddetta responsabilità concerne tutti i reati.

- **Perù:** Cfr. il Codice Penale e norme equivalenti al d.lgs. 231/2001 italiano. Inoltre il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato il Regolamento peruviano n. 2/2019, in applicazione alla Ley 30424 sulla responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche ("Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas") del luglio 2017. In forza di quanto stabilito dall'articolo 17 (rubricato "Eximente por implementación de modelo de prevención") della richiamata Legge, il Regolamento è emanato per specificare gli elementi ed i requisiti per l'implementazione - su base volontaria - del Modello di prevenzione. Il documento si sofferma tra l'altro con puntualità sulla mappatura dei rischi, sul fattore dimensionale delle aziende, sull'Organo deputato alla relativa vigilanza (affermandone l'assoluta indipendenza), sulle segnalazioni e sulla protezione del whistleblower, sul sistema sanzionatorio. Il Regolamento recepisce i criteri stabiliti dalla ISO 37001 ("anti-bribery management systems") e dalla ISO 19600 ("compliance management systems"), a dimostrazione del fatto che gli standard internazionali in materia di anticorruzione e audit stanno fortemente influenzando le normative locali.

- **Polonia:** la responsabilità delle società è stata introdotta nel 2002 con la "Law on Liability of Collective Entities for Acts Prohibited under Penalty", definendola, però, di natura "quasi penale".

- **Portogallo:** il legislatore nel 1984 ha introdotto nel Paese la responsabilità penale per le società, in particolare solo nel settore privato, con il D.L. n.28/84. Inoltre nel 2008 è stato rettificato il codice penale nazionale.

- **Regno Unito:** nell'aprile 2010 è stato approvato il Bribery Act, entrato in vigore nel luglio 2011, quest'ultimo prevede che le persone giuridiche siano responsabili degli atti corruttivi commessi dai loro dipendenti e dai collaboratori. Se l'azienda riesce a provare di aver adottato procedure adeguate atte alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di corruzione ha un'esimente dalla responsabilità. Il

Bribery Act ha estensione extra-territoriale. La legge, infatti, si applica alle società che svolgono attività o una parte di essa in UK, indipendentemente dal luogo in cui la società è stata costituita. Il 26 marzo 2015 il legislatore inglese ha emanato il Modern Slavery Act, applicabile alle società presenti nel territorio inglese con un fatturato superiore a 36 milioni di sterline, che mira a contrastare lo sfruttamento di forza lavoro illegale. Il 12 maggio 2016, durante il Summit anticorruzione di Londra, il Ministro della Giustizia britannico ha annunciato l'intenzione del Governo di estendere la responsabilità degli enti a ulteriori crimini rispetto alla corruzione; a gennaio è stata poi posta in consultazione una bozza con le modifiche al Bribery Act. Il 30 settembre 2017 è entrato in vigore il Criminal Finances Act il quale potenzia le misure volte a colpire la criminalità economica. In particolare, il testo estende la responsabilità delle persone giuridiche ai reati tributari (consumati sia in danno del Regno Unito che in danno di un Paese estero).

- **Repubblica Ceca:** il legislatore ha introdotto, nel 2012, la responsabilità penale per le società con l' "Act on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them".
- **Romania:** la legge 278/2006 ha introdotto la responsabilità penale all'interno del codice penale. L'art. 19 statuisce che le persone giuridiche possano essere considerate penalmente responsabili per i reati commessi perseguendo l'obiettivo aziendale o nell'interesse o nel nome della società, se il fatto è commesso con gli elementi soggettivi richiesti dalla legge penale.
- **Russia:** l'ordinamento russo prevede la Legge federale 273-FZ, adottata il 25 dicembre 2008, sulle contromisure per la corruzione e l'articolo 19.28 del Codice degli illeciti amministrativi. Per considerare responsabile una persona giuridica è necessario che i reati di corruzione oppure i reati che creano i presupposti per la commissione dei reati di corruzione, siano organizzati, preparati o commessi in nome o nell'interesse della persona giuridica stessa. Inoltre, sono previsti reati in materia di sicurezza del lavoro nel codice dei reati amministrativi. Suddetta legge è stata modificata dalla Legge Federale del 3 dicembre 2012 n. 231-FZ, la quale apportato punti di contatto con le normative europee. Cfr. anche CoA 195/2001.
- **San Marino** Cfr. la legge n. 6/2010. San Marino ha recepito la normativa internazionale che introduce il concetto di responsabilità amministrativa dell'azienda. I riferimenti sono la Legge n. 6 del 21 gennaio 2010 e il Decreto Delegato 96/2010. Le aziende sammarinesi rispondono per i reati commessi a loro vantaggio dai propri amministratori o dipendenti. L'ampio spettro di reati contemplati riguarda la corruzione, il riciclaggio e altri. Non comprende al momento i reati ambientali e quelli inerenti alla sicurezza sul lavoro. La legge, se da un lato responsabilizza le aziende, dall'altro offre loro la possibilità di difendersi. È prevista infatti l'esclusione della responsabilità per tutte le società che decidano di dotarsi di un modello di organizzazione idoneo alla gestione dei rischi legati ai possibili reati. Se l'azienda decide di organizzarsi in modo tale da prevenire il rischio di veder commessi reati da parte dei propri dipendenti o collaboratori, nel contempo si sgrava dalla responsabilità nei casi in cui questi vengano comunque commessi.
- **Serbia:** Cfr. Legge in G.U. n. 97/2008.
- **Spagna:** il codice penale spagnolo è stato novellato dalla Ley Orgànica 01/2015 che all'art. 31 bis disciplina, seppure in modo non del tutto completo, la responsabilità penale delle persone giuridiche. I presupposti di tale responsabilità sono: la commissione di reati tassativamente indicati da parte di soggetti funzionalmente legati all'ente (soggetti apicali e sottoposti) e la realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Cfr. anche la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgànica 1/2015.
Cfr. anche AENOR (ente spagnolo di normazione) e la norma 19601 del 17 maggio 2017 "Sistema de gestion de compliance penal. Requisito con orientación para su uso".
Circa la giurisprudenza, cfr. Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, sentenza nº 154 del 29/02/2016 (juez ponente, José Manuel Maza Martín). Consiste nella prima sentenza del Tribunal Supremo spagnolo in materia di responsabilità da reato degli enti. La decisione appare meritevole di attenzione in quanto ha sciolto alcuni nodi interpretativi sulla operatività della responsabilidad penal de las personas jurídicas:
 - l'effettività dei modelli di compliance previsti e disciplinati dall'art. 31bis, comma 2, del código penal;
 - l'inquadramento dell'autore del reato all'interno della struttura societaria;
 - l'esistenza di misure di vigilanza o controllo atte a impedire la commissione di illeciti;
 - il conflitto di interesse 'processuale' tra ente e suo legale rappresentante.
- **Stati Uniti d'America:** Nel 1991 essi si sono dotati delle Federal Sentencing Guidelines. Il modello di responsabilità penale delle persone giuridiche vigente attualmente si fonda, sotto il profilo oggettivo, sulla commissione di un qualsiasi tipo di reato, da cui sia derivato un vantaggio per la società, da parte di un soggetto inserito nell'organico dell'azienda che lo abbia realizzato nell'ambito delle sue funzioni. Quanto al profilo soggettivo, tale modello richiede una colpa di organizzazione da cogliere nell'ammissione di responsabilità, nella denuncia di attività illecite, nella sistemazione e nell'aggiornamento post factum del programma di gestione e controllo. In particolare, nel 1977, per quanto riguarda la corruzione, gli U.S.A. hanno emanato il Foreign Corrupt Practices Act, detto anche FCPA, si tratta di una normativa di repressione della corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Nel 2010 il Chamber Institute for Legal Reform ha proposto diversi emendamenti al Foreign Corrupt Practices Act chiedendo che, analogamente a quanto previsto dall'UK Bribery Act e dal Decreto 231, anche l'adozione di un efficace compliance program non fosse considerata mera attenuante ma idonea scriminante per l'ente. Nel novembre 2012 è stata pubblicata "A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act" che recepisce alcune delle indicazioni elaborate dal Chamber Institute for Legal Reform, ma non quella relativa all'efficacia esimente del Modello Organizzativo.
- **Sud Africa:** il legislatore sudafricano ha emanato il Prevention and Combating of Corrupt Activities Act per contrastare la corruzione.
- **Svezia:** il codice penale nazionale prevede sanzioni per gli enti, responsabilità che, però, può essere definita "quasi penale". Le sanzioni possono essere sia di natura pecuniaria che interdittiva.
- **Svizzera:** il legislatore svizzero ha novellato il proprio codice penale in materia anti-corruzione. Circa la responsabilità amministrativa degli enti, vedasi l'art. 102 del Codice Penale relativo alla "carente organizzazione interna".

Il codice svizzero si riferisce al concetto di "azienda", che è molto più ampio di quello di "persona giuridica", poiché comprende non solo le società commerciali, le società collettive in accomandita, la società semplice e la fondazione, ma anche le ditte individuali (a differenza della norma italiana che le esclude a fronte di pronunce giurisprudenziali della S.C.Cass.). Le categorie di persone alle quali può essere imputata la violazione di un obbligo che incombe unicamente all'azienda è estremamente ampia, poiché comprende non solo il socio, l'organo, il membro

di un organo e il collaboratore, così come risultano dal Registro di Commercio, bensì anche il dirigente effettivo, ossia il cosiddetto organo di fatto. Questa regola non vale soltanto per le società con sede in Svizzera, bensì anche per le società con sede all'estero, purché i fatti punibili siano stati commessi almeno parzialmente in territorio svizzero.

Poiché spesso vengono designate quali organi di società di sede offshore, invece che persone fisiche, altre società di sede offshore, in caso di reato saranno gli organi, i soci, i collaboratori e/o i dirigenti di fatto di queste ultime a sopportare l'eventuale responsabilità penale. In merito ai CdA, si segnala che, a fronte del nuovo art. 29 CPS che disciplina la responsabilità penale degli organi e dei rappresentanti all'interno di un'azienda, la punibilità degli stessi scatta anche se abbiano violato un dovere che, formalmente, incombe non alla persona fisica, bensì all'azienda come tale. Dal pdv della giurisprudenza svizzera si segnala la sentenza federale (STF 122 IV 103) di condanna per violazione della legge federale sul materiale bellico del responsabile di un **gruppo metallurgico multinazionale** per omissione delle misure necessarie per evitare la fornitura di parti destinate a un cannone irakeno, malgrado l'embargo. Sulla scia di questa giurisprudenza, potrebbe essere punibile il responsabile delle misure anticorruzione di un gruppo d'impresе qualora omettesse misure appropriate per impedire la corruzione di funzionari all'estero, punibile in base all'art. 322 septies CPS, effettuata tramite una filiale del gruppo medesimo. Anche il revisore di una società commerciale è punibile per reati fallimentari qualora abbia ommesso di adempiere all'obbligo di notifica previsto dall'art. 725 del Codice federale delle obbligazioni.

La versione vigente dell'art. 102 CPS è la seguente:

«Punibilità (Strafbarkeit, Punissabilité)

1. Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carenza organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2. Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1, oppure di un reato secondo l'articolo 4o capoverso 1, lett. a) della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
3. Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4. Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
 - a. le persone giuridiche di diritto privato;
 - b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
 - c. le società;
 - d. le ditte individuali».

La versione vigente dell'art. 102a CPS è la seguente:

«Procedura penale (Strafverfahren, Procédure pénale)

1. In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro il termine impartito, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.
 2. La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.
 3. L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato».
- **Tailandia, cfr.** il Codice Penale.
 - **Turchia:** dal 2009 le persone giuridiche possono essere punite con sanzioni pecuniarie per reati commessi a vantaggio di tali soggetti. Cfr. Codice Penale e L. 5237/2004.
 - **Ucraina:** il legislatore ucraino ha introdotto nel 2014, all'interno del codice penale nazionale, la responsabilità penale degli enti, prevedendo sia sanzioni di carattere pecuniario che interdittivo. Cfr. L. 27.04.2014.

Ungheria: nel 2001 il legislatore ungherese ha introdotto l'Act CIV 2001 contenente misure applicabili in materia di responsabilità penale alle persone giuridiche, entrato in vigore l'1 maggio 2004, quando l'Ungheria entrò nell'Unione europea

9. Formazione e Diffusione del Modello

Ai fini dell'attuazione dei Modelli occorre provvedere alla formazione del personale, a cura del Responsabile della Gestione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV. La formazione viene differenziata in base al soggetto destinatario, essendo rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno. Il contenuto dei corsi di formazione deve riguardare la disciplina normativa, la prassi, la giurisprudenza, le procedure della società e l'analisi di un caso comparabile. È obbligatoria la frequenza e la partecipazione ai corsi, i quali devono prevedere: test di ingresso; spiegazione frontale o mediante slide / corso on line su intranet/e-learning; test di comprensione finale; firme di partecipazione. I programmi di formazione vanno controllati dall'OdV prima della somministrazione, anche in riferimento alla qualità.

9.1. Formazione del personale apicale

La formazione del personale apicale e del personale fornito di poteri di rappresentanza dovrà avvenire a cura del Responsabile della Gestione Risorse Umane estendendo anche ai nuovi assunti un seminario di aggiornamento annuale e l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento.

L'ufficio Gestione Risorse Umane in collaborazione con l'OdV provvederà a curare la diffusione del Modello e del Codice Etico.

9.2. Formazione del personale sottoposto

La formazione di soggetti diversi da quelli rientranti nel precedente paragrafo dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, in un'informativa nella lettera di assunzione, l'accesso a intranet e email di aggiornamento.

9.3. Informazione a collaboratori esterni e fornitori

A tutti i soggetti che collaborano con la società dovranno essere fornite apposite informative sulle procedure adottate e protocolli e dovrà essere curato in collaborazione con l'OdV la diffusione del Codice Etico.

Ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 potrà determinare, grazie ad **apposite clausole che verranno inserite dall'Ufficio Acquisti**, la risoluzione del rapporto contrattuale.

10. Il Codice Etico

Il Codice Etico si applica a tutte le attività della società. L'osservanza dei principi e delle disposizioni del Codice etico sono vincolanti per tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi della società, siano essi soggetti in posizione apicale, quali gli amministratori, sia dirigenti, soggetti con funzioni di direzione o rappresentanza, dipendenti e tutti coloro che operano con la società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo. I dipendenti e i collaboratori non subordinati e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la società sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice etico. Il Codice Etico viene messo a disposizione dei fornitori (eventualmente anche con strumenti informatici o tramite sito web) invitandoli a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con la stessa società. La Direzione o il CdA si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari, mediante apposite attività di comunicazione. In nessun caso il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per la società può giustificare un comportamento non corretto. Ogni comportamento contrario allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il presente Codice Etico è presidio e parte integrante e sostanziale.

11. Valutazione del rischio in itinere, controlli e segnalazioni all'OdV

Il Modello organizzativo della società prevede sistematiche procedure di ricerca e di identificazione dei rischi da attivare quando sussistano circostanze particolari, quali ad esempio l'emersione di precedenti violazioni; un elevato turn-over del personale; notizie su quotidiani locali, nazionali o internazionali relativi a violazioni anche presunte da parte della società o suoi apicali o suoi dipendenti/collaboratori. A tal proposito occorre utilizzare la matrice del rischio suggerita da ANAC – Autorità Anti-Corruzione, compilando le fattispecie previste e graduandole in base alla gravità

degli eventi e possibilità di commissione dei reati (cfr. la normativa ANAC e le scale Likert relative alle possibili risposte e graduazione del rischio, basate sullo standard ISO 31000).

Il Modello prevede che l'OdV possa effettuare controlli di routine e controlli a sorpresa, oltre agli audit periodici, nei confronti delle attività aziendali sensibili.

Vige l'obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza ogni notizia rilevante relativa alla vita dell'ente, connessa a violazioni (anche ipotizzate) del modello o alla consumazione di reati. In particolare, coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti devono riferire all'organo di vigilanza mediante la casella di posta elettronica dedicata all'OdV: odv@dufercoenergia.com

12. Whistleblowing e segnalazione di illeciti

Il presente MOG prevede un canale esterno che consente a soggetti interni ed esterni di presentare, con la tutela dell'identità del segnalante, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti o segnalazione di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La società ha istituito il canale di segnalazione a norma di legge (d.lgs. 24/2023), idoneo a garantire -con modalità informatiche- la riservatezza dell'identità del whistleblower (vedasi procedura specifica relativa al "**Whistleblowing**", parte integrante e sostanziale del presente MOG).

Parallelamente con il presente MOG si sancisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalatore o whistleblower per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione. A tal proposito, si consulti sopra il cap. 5 (codice sanzionatorio) anch'esso parte integrante e sostanziale del presente documento.